

AVVISO n.12632	04 Agosto 2009	SeDeX – INV. CERTIFICATES
-----------------------	-----------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : BANCA IMI
dell'Avviso
Oggetto : Inizio negoziazione 'Investment Certificates –
Classe B' 'BANCA IMI' emessi nell'ambito di
un Programma

<i>Testo del comunicato</i>

Si veda allegato.

<i>Disposizioni della Borsa</i>
--

Strumenti finanziari: **EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES SU INDICE DOW JONES EUROSTOXX 50®**

Emittente: **BANCA IMI**

Rating Emittente:	Società di rating	Long term	Data report
	Moody's	Aa3	17/10/2008
	Standard & Poor's	AA-	24/11/2008
	Fitch	AA-	09/09/2008

Oggetto: **INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA**

Data di inizio negoziazioni: **05/08/2009**

Mercato di quotazione: Borsa - Comparto SEDEX "Investment Certificates - Classe B"

Orari e modalità di negoziazione: Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.5 delle Istruzioni

Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione: Banca IMI S.p.A.
Member ID Specialist: MM2599

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES SU INDICE DOW JONES EUROSTOXX 50®

Tipo di liquidazione: monetaria

Modalità di esercizio: europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 05/08/2009, gli strumenti finanziari "EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES SU INDICE DOW JONES EUROSTOXX 50®" (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Estratto del prospetto di quotazione dei Securitised Derivatives

Num. Serie	Codice Isin	Local Market	TIDM	Short Name	Long Name	Sottostante	Tipologia	Strike	Data Scadenza	Parità	Quantità	Lotto Negoziazione	EMS	Partecipazione Up %	Cap
1	IT0004486822	I48682	X3CT	I48682DJES50CP	BI DJES50CP2217,86P100%CE300413	Dow Jones Eurostoxx 50	Inv	2217,86	30/04/13	0,042834	462573	1	25	100	3385,1555



BANCA IMI

Sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570

Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.
Capitale Sociale Euro 662.464.000
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

PROGRAMMA *EQUITY PROTECTION CERTIFICATES*

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione di *Equity Protection Certificates* emessi da Banca IMI S.p.A.

"EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES SU INDICE DOW JONES EUROSTOXX 50®"

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente documento integra il, e va letto congiuntamente al, Prospetto di Base - depositato presso la Consob in data 12 marzo 2009 a seguito dell'approvazione n. 9020148 del 4 marzo 2009, come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso Consob in data 2 luglio 2009 a seguito di approvazione n. 9059273 del 25 giugno 2009 - e successivi aggiornamenti che saranno predisposti in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari oggetto del Programma *Equity Protection Certificates* con provvedimento n. 6201 del 27 febbraio 2009.

Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* su Indice Dow Jones EUROSTOXX50® con provvedimento n. LOL-000247 del 30 luglio 2009.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Borsa Italiana S.p.A. in data 3 agosto 2009 e alla Consob in data 3 agosto 2009.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive relative al Prospetto di Base degli *Equity Protection Certificates* su azioni, indici, merci, *futures* su merci, tassi di cambio, fondi, panieri di azioni, panieri di indici, panieri di merci, panieri di *futures* su merci, panieri di tassi di cambio e panieri di fondi (comprendivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa sugli strumenti finanziari e Documento di Registrazione) unitamente allo stesso, come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso Consob in data 2 luglio 2009 a seguito di approvazione n. 9059273 del 25 giugno 2009, al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente ed alla quotazione, prima di qualsiasi decisione sull'investimento. A tal riguardo si precisa che il Prospetto di Base è disponibile sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

Le presenti Condizioni Definitive sono relative al Programma "Equity Protection Certificates" (di seguito, il "Programma").

Esse sono relative all'ammissione a quotazione di "Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice Dow Jones Eurostoxx 50®" emessi da Banca IMI S.p.A. (l'"Emittente") e denominati "Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice Dow Jones Eurostoxx 50®" (di seguito, gli "Equity Protection Certificates").

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nei regolamenti contenuti nel Prospetto di Base "Banca IMI S.p.A. Equity Protection Certificates Quanto ed Euro Equity Protection Certificates su azioni, indici, merci, *futures* su merci, tassi di cambio, fondi, panieri di azioni, panieri di indici, panieri di merci, panieri di *futures* su merci, panieri di tassi di cambio e panieri di fondi" (di seguito, i "Regolamenti").

FATTORI DI RISCHIO

Gli investitori sono invitati a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati agli *Equity Protection Certificates* nonché all'esercizio dei relativi diritti.

Inoltre gli investitori sono invitati a leggere attentamente il Prospetto di Base unitamente alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione dell'Emittente ed incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute.

AVVERTENZE GENERALI

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Nel caso in cui un acquirente dei Certificati finanzi l'acquisto degli stessi con un prestito, costui non soltanto dovrà sopportare qualunque perdita subita in relazione ai Certificati, ma dovrà anche ripagare il prestito maggiorato dei relativi interessi. Si raccomanda ai potenziali investitori di non fare affidamento sulla circostanza di essere in grado di utilizzare i guadagni ottenuti dai Certificati per la restituzione del prestito o il pagamento dei relativi interessi.

I Certificati non prevedono il pagamento di interessi o dividendi e non generano un'entrata corrente.

Si raccomanda al potenziale investitore di considerare, prima dell'acquisto dei Certificati, se le sue condizioni finanziarie siano tali da consentirgli la restituzione di qualunque prestito o il pagamento dei relativi interessi, con breve preavviso, in caso di perdite piuttosto che di guadagni in relazione ai Certificati.

I potenziali investitori che intendano acquistare i Certificati a fini di copertura contro rischi di mercato associati all'Attività Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza della complessità di una strategia di copertura del genere. Il valore ed i termini dei Certificati, ad esempio, ed il valore dell'Attività Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati non è adatto per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, il potenziale investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato al potenziale investitore.

ore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in Certificati di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento nei Certificati emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in Certificati sono determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, la natura dei Certificati e l'Attività Sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento nei Certificati è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei Certificati è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sulla relativa Attività Sottostante.

Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in Certificati, prima di effettuare investimenti di tal genere, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, ove opportuno insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, (i) l'opportunità di un investimento nei Certificati, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, (ii)

FATTORI DI RISCHIO

le informazioni fornite nel presente documento e nel Prospetto di Base, nonché (iii) la tipologia di Attività Sottostante.

I certificati sono titoli che incorporano un diritto di opzione. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*call* e *put*). Le opzioni *call* conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. Viceversa un'opzione *put* dà diritto all'acquirente di vendere alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *call* relativa ad un'attività sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. Parimenti, un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *put* relativa ad un'attività sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare remota la possibilità di un esercizio profittevole dell'opzione.

AVVERTENZE SPECIFICHE

1. Descrizione sintetica delle caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo - vale a dire che l'opzione che incorporano viene esercitata automaticamente, nel caso in cui l'opzione sia "*in the money*", alla scadenza - che possono avere come Attività Sottostanti: Azioni, Indici, Merci, *Futures* su Merci, Tassi di Cambio, Fondi, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci, Panieri di *Futures* su Merci, Panieri di Tassi di Cambio e Panieri di Fondi.

Alla scadenza, gli *Equity Protection Certificates* danno il diritto all'investitore a percepire un importo (l'"**Importo di Liquidazione**") che varia in funzione dei seguenti casi:

(1) *Equity Protection Certificates con Strategia Long*

Per "Strategia Long" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal rialzo del valore dell'Attività Sottostante. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sull'aumento nel medio periodo del valore dell'Attività Sottostante.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo (l'"**Agente di Calcolo**") rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante.

Inoltre tale guadagno varia in funzione del così detto Fattore di Partecipazione (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) che rappresenta la percentuale della performance positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante (salvo il caso di presenza di un Livello di Protezione pari al 100%, come di seguito indicato).

In tale ipotesi gli *Equity Protection Certificates* con Strategia Long, prevedono una percentuale di protezione del capitale investito così detto "Livello di Protezione" (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al successivo paragrafo 2.2).

FATTORI DI RISCHIO

(2) *Equity Protection Certificates con Strategia Short*

Per "Strategia Short" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal ribasso del valore dell'Attività Sottostante. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sulla diminuzione nel medio periodo del valore dell'Attività Sottostante.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante. Inoltre, tale guadagno varia in funzione del così detto Fattore di Partecipazione (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) che rappresenta la percentuale della *performance* negativa dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante. In tale ipotesi gli *Equity Protection Certificates* con Strategia Short, prevedono una percentuale di protezione del capitale investito così detto "Livello di Protezione" (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al successivo paragrafo 2.2).

(3) *Equity Protection Cap Certificates*

Gli *Equity Protection Cap Certificates* possono essere rispettivamente di Stile 1 (gli "**Equity Protection Cap Certificates di Stile 1**") e di Stile 2 (gli "**Equity Protection Cap Certificates di Stile 2**").

Negli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1, l'Importo di Liquidazione varia in funzione del Fattore di Partecipazione - che rappresenta la percentuale della *performance* positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore - (indicato nelle Condizioni Definitive e compreso tra 1% e 300%) e del così detto "Livello Cap", che rappresenta la percentuale massima della *performance* positiva dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore cui corrisponde il relativo "CAP", che rappresenta l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza (entrambi specificati per ogni Serie di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive).

Negli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 2, l'Importo di Liquidazione varia, oltre che in funzione del Fattore di Partecipazione, del Livello Cap e del "CAP", anche in funzione del Valore di Riferimento Iniziale.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce un guadagno per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance positiva dell'Attività Sottostante degli *Equity Protection Cap Certificates*.

L'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza costituisce una perdita per l'investitore qualora l'Agente di Calcolo rilevi una performance negativa dell'Attività Sottostante (salvo il caso di presenza di un Livello di Protezione pari al 100%, come di seguito indicato).

In tale ultima ipotesi gli *Equity Protection Cap Certificates* (sia di Stile 1 che di Stile 2), prevedono una percentuale di protezione del capitale investito, il così detto "Livello di Protezione" (indicato nelle Condizioni Definitive, e compreso tra l'1% e il 100% del Valore di Riferimento Iniziale) al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può mai scendere. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia al successivo paragrafo 2.2).

Si rimanda alla Tabella B allegata per le caratteristiche specifiche degli *Equity Protection Certificates* oggetto delle presenti Condizioni Definitive.

FATTORI DI RISCHIO

2. Fattori di rischio

2.1 Rischio di cambio specifico degli Euro Equity Protection Certificates

L'investimento negli *Euro Equity Protection Certificates* può comportare rischi riguardanti il Tasso di Cambio.

La Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante può essere infatti diversa dall'Euro, che rappresenta la Valuta di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*. Qualora la Valuta di Liquidazione non corrisponda alla Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante, l'Importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio.

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutari), fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. In particolare, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento si apprezza rispetto all'Euro – la valuta nella quale è corrisposto l'eventuale Importo di Liquidazione – ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità maggiore di Euro, il prezzo del *certificate* aumenterà. Viceversa, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante si deprezza rispetto all'Euro, ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità minore di Euro, il prezzo del *certificate* diminuirà.

Tali fluttuazioni possono anche parzialmente vanificare eventuali rendimenti positivi dell'*Equity Protection Certificate*, così come ridurre eventuali andamenti negativi.

La Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante degli *Equity Protection Certificates Quanto* viene invece sempre convenzionalmente espressa in Euro, senza applicazione di alcun Tasso di Cambio, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio. Non può, tuttavia, essere escluso a priori che fluttuazioni nei cambi possano avere effetti negativi sull'andamento dell'Attività Sottostante e quindi, indirettamente, anche sugli *Equity Protection Certificates Quanto*.

2.2 Rischio di perdita del capitale investito

Rischio generale

Il rischio di perdita del capitale investito relativo agli *Equity Protection Certificates*, come di seguito meglio specificato, dipende dal Livello di Protezione fissato dall'Emittente che sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive e che potrà essere compreso tra 1% e 100% del Valore di Riferimento Iniziale. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito.

Per una migliore comprensione degli *Equity Protection Certificates* si fa rinvio al paragrafo 2.23 all'interno della Nota Informativa dove - tra l'altro - sono presenti le esemplificazioni relative a diversi scenari di rendimento.

Rischio specifico degli Equity Protection Certificates con Strategia Long

Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà, quindi nel caso in cui la *performance* dell'Attività Sottostante sia negativa, cioè il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione, l'investimento negli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long* è soggetto al rischio di perdita parziale del capitale investito.

Rischio specifico degli Equity Protection Certificates con Strategia Short

Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà, quindi nel caso in cui la *performance* dell'Attività Sottostante sia positiva, cioè il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia superiore al Livello di Protezione, l'investimento

FATTORI DI RISCHIO

negli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short* è soggetto al rischio di perdita parziale del capitale investito.

Rischio specifico degli Equity Protection Cap Certificates

Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà, quindi nel caso in cui la *performance* dell'Attività Sottostante sia negativa, cioè il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione, l'investimento negli *Equity Protection Cap Certificates* è soggetto al rischio di perdita parziale del capitale investito.

2.3 Rischio connesso alla presenza di un Livello Cap

Le singole Serie di *Equity Protection Certificates*, qualora indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive, potranno essere caratterizzate dalla presenza di un "Livello Cap", ovverosia di un livello dell'Attività Sottostante riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B, a cui corrisponde un relativo CAP cioè l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza.

Dunque il Livello Cap indica il limite massimo ai livelli dell'Attività Sottostante, i cui valori eccedenti tale limite non saranno presi in considerazione ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, di conseguenza - in presenza di un Livello Cap - vi è un limite al rendimento degli *Equity Protection Certificates*.

2.4 Rischio relativo al Fattore di Partecipazione

Si segnala che l'Emittente potrebbe stabilire in relazione agli *Equity Protection Certificates* da emettersi, un Fattore di Partecipazione (che rappresenta la percentuale - compresa tra 1% e 300% - della *performance* dell'Attività Sottostante riconosciuta all'investitore e riportata per ciascuna Serie nella Tabella A e/o nella Tabella B delle Condizioni Definitive) inferiore al 100%, cioè l'investitore parteciperebbe in misura ridotta alla *performance* dell'Attività Sottostante.

In particolare, in caso di *performance* positiva dell'Attività Sottostante (in caso di Strategia *Long*) ovvero di *performance* negativa dell'Attività Sottostante (in caso di Strategia *Short*), l'investitore conseguirà un rendimento inferiore rispetto a quello che avrebbe realizzato in caso di Fattore di Partecipazione pari o superiore al 100%.

2.5 Rischio di prezzo - Andamento dell'Attività Sottostante ed altri elementi che determinano il valore degli Equity Protection Certificates

Dal momento che gli *Equity Protection Certificates* sono costituiti da una combinazione di più opzioni (come meglio descritto nel paragrafo relativo alle esemplificazioni), il Portatore deve tenere presente che il valore degli *Equity Protection Certificates* dipenderà dal valore di ciascuna opzione componente il certificate.

L'evoluzione nel tempo del valore delle singole componenti opzionali (e quindi degli *Equity Protection Certificates*) dipende in misura significativa dal valore corrente delle Attività Sottostanti alle quali gli *Equity Protection Certificates* sono correlati, dalla volatilità delle Attività Sottostanti, dalla vita residua delle opzioni costituenti gli *Equity Protection Certificates*, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario e dai dividendi attesi (in caso l'Attività Sottostante sia rappresentata da azioni o indici azionari).

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo degli *Equity Protection Certificates*:

- (i) in caso di *Equity Protection Certificates con Strategia Long e di Equity Protection Cap Certificates*, un aumento del valore dell'Attività Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei certificates,
- (ii) in caso di *Equity Protection Certificates con Strategia Short*, una diminuzione del valore dell'Attività Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei certificates.

FATTORI DI RISCHIO

Tali relazioni non sono certe in quanto l'effetto sul prezzo degli *Equity Protection Certificates* è dato dalla struttura opzionale implicita e tenendo presente il valore al quale è fissato il Fattori di Partecipazione. Prima della scadenza del *certificate*, il valore delle opzioni potrebbe diminuire e ciò avrà un effetto sul valore del *certificate* stesso.

Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 2.23 della Nota Informativa "Scomposizione in opzioni ed esemplificazioni degli *Equity Protection Certificates*", in cui si illustra sinteticamente l'effetto che i fattori sopra richiamati producono di norma sul valore dell'*Equity Protection Certificate*.

Il valore dell'Attività Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza da una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative.

I dati storici relativi all'andamento dell'Attività Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore dell'Attività Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione degli *Equity Protection Certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore dell'Attività Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

In ultima analisi, si può affermare che il valore degli *Equity Protection Certificates* non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore dell'Attività Sottostante o, a seconda dei casi, dei tassi di cambio. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, la durata residua (che potrebbe essere ridotta dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento), il livello generale del tasso di interesse, la frequenza ed intensità delle oscillazioni di prezzo relative all'Attività Sottostante, le attività commerciali dell'Emittente dell'Attività Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori.

Si veda al riguardo la descrizione delle caratteristiche salienti degli *Equity Protection Certificates* contenute nella Nota Informativa e le simulazioni relative al valore degli *Equity Protection Certificates* al variare del valore dell'Attività Sottostante.

2.6 Rischio relativo ai panieri di Attività Sottostanti

L'investitore deve tenere presente che nel caso in cui l'Attività Sottostante sia costituita da un Paniere di Attività Sottostanti, il valore e il rendimento degli *Equity Protection Certificates* dipendono dal valore di ciascuna Attività Sottostante che compone il paniere, dalla ponderazione attribuita a ciascuna Attività Sottostante che compone il paniere e dalla correlazione tra le singole Attività Sottostanti che compongono il paniere.

In particolare il Portatore deve tenere presente che in caso di Paniere, quanto maggiore è la correlazione tra i valori degli Elementi Costitutivi del Paniere tanto maggiore sarà la volatilità del valore del Paniere, e dunque del prezzo dell'*Equity Protection Certificates*. In particolare saranno amplificati gli effetti rialzisti o ribassisti dell'andamento di tali Elementi Costitutivi del Paniere sul valore del Paniere stesso.

2.7 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

Gli *Equity Protection Certificates* non conferiscono al portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere, al momento dell'esercizio dell'opzione, il pagamento dell'Importo di Liquidazione.

Parimenti, gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento ricorrente. Conseguentemente, eventuali perdite di valore degli *Equity Protection Certificates* non possono essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari ovvero dalle Attività Sottostanti. Il rischio di parziale o totale perdita del prezzo versato – comprese le spese sostenute – sussiste anche indipendentemente dalla solidità finanziaria dell'Emittente.

FATTORI DI RISCHIO

2.8 Rischio connesso alla coincidenza dei Giorni di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari Equity Protection Certificates con Strategia Long

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un'azione, ovvero da un indice azionario, sussiste un rischio legato alla circostanza che i Giorni di Valutazione possano essere fissati in corrispondenza delle date di pagamento dei dividendi relativi alla azione sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

In tale situazione, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato delle azioni, il valore osservato dell'Attività Sottostante (e dunque la risultante *performance*) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo (in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*) a minori rendimenti.

Al contrario, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, tale diminuzione del valore di mercato delle azioni conseguente al pagamento dei dividendi influenzeraà positivamente la *performance* dell'Attività Sottostante dando luogo a maggiori rendimenti del *certificate* (si rinvia paragrafo 2.23 della Nota Informativa "Scomposizione in opzioni ed esemplificazioni degli *Equity Protection Certificates*").

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione degli *Equity Protection Certificates*, i Giorni di Valutazione saranno fissati in modo da evitare che gli stessi corrispondano a date di pagamento dei dividendi relativi alla azione sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

2.9 Rischio relativo agli indici di futures

Con riferimento alle Attività Sottostanti costituite da indici di *futures*, l'investitore deve tener presente che lo *Sponsor* di tali indici deve considerare nel calcolo degli stessi la sostituzione periodica dei *futures* sottostanti (c.d. *roll-over*) e la conseguente rettifica del loro valore oltre ai costi conseguenti a tali attività di sostituzione (c.d. commissioni di *roll-over*). Di conseguenza, il valore dell'indice riflette le rettifiche di valore dovute alla sostituzione dei *futures* e i costi commissionali accumulatisi nel tempo.

2.10 Rischio di deprezzamento per effetto di commissioni relative agli *Equity Protection Certificates*

Non è prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione e/o di esercizio da parte dell'Emittente in proprio favore.

I Portatori potranno sostenere altri costi operativi ovvero commissioni in relazione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o vendita degli *Equity Protection Certificates*; tali costi operativi e commissioni non saranno applicati dall'Emittente.

Tali costi potrebbero comportare un onere elevato a carico dei Portatori, riducendo in maniera significativa l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*. Si consiglia pertanto ai potenziali investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza dell'acquisto o della vendita degli *Equity Protection Certificates*.

Il Portatore avrà in ogni caso la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione, conforme al modello di cui alla Sezione IX del Prospetto di Base, nel caso in cui sia divenuto antieconomico per l'investitore l'esercizio di tale strumento.

2.11 Rischio di liquidità

Gli *Equity Protection Certificates* potrebbero presentare problemi di liquidità tali da rendere difficoltoso o non conveniente per l'investitore rivenderli sul mercato prima della scadenza naturale ovvero determinarne correttamente il valore.

Al riguardo, si precisa che l'Emittente potrà con riferimento a ciascuna serie (a) richiedere l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("SeDeX"),

FATTORI DI RISCHIO

segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. o (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso di quotazione, l'Emittente, con riferimento alle funzioni di *Market Maker* degli *Equity Protection Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.26 del Regolamento di Borsa, che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (obblighi di *spread*) indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le **"Istruzioni di Borsa"**), per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa medesime e secondo la tempistica ivi specificata.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione dell'Attività Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere le ammissioni a quotazione degli *Equity Protection Certificates* presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere le ammissioni alle negoziazioni degli *Equity Protection Certificates* presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente, da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente, di società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Nei casi di offerta in sottoscrizione di una Serie di *Equity Protection Certificates* non seguita né da quotazione presso il SeDeX o presso altri mercati regolamentati, né da ammissione alle negoziazioni degli stessi presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente si impegna a porre in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite il riacquisto degli stessi e secondo modalità e condizioni che saranno specificate, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

2.12 Rischio derivante da un ridotto aggiornamento delle informazioni sui prezzi relativi ad alcune Attività Sottostanti

Si segnala che l'Emittente potrà emettere *Equity Protection Certificates* aventi come Attività Sottostanti (i) Fondi (compresi gli *ETF*), (ii) Indici di Fondi (compresi gli Indici di *ETF*), (iii) Indici di volatilità, (iv) Indici di inflazione o (v) Panieri di tali Attività Sottostanti.

Nello specifico, si segnala che le informazioni relative ai prezzi delle suddette Attività Sottostanti potrebbero non essere continue ed aggiornate (come avviene in relazione ad altre categorie di Attività Sottostanti quali, a titolo di esempio, le Azioni o gli Indici Azionari), pertanto l'investitore potrebbe non avere la possibilità di valutare, in continua, il proprio investimento negli *Equity Protection Certificates*.

In ogni caso le Condizioni Definitive, relative a ciascuna Serie emessa, conterranno le informazioni relative alla specifica Attività Sottostante ed alle fonti informative ove sia possibile reperire le relative informazioni sui prezzi.

2.13 Rischi connessi alla divergenza di prezzo in caso di quotazione

L'Emittente potrà con riferimento a ciascuna serie (a) richiedere l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("SeDeX"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. o (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

FATTORI DI RISCHIO

Si segnala che, in caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta al pubblico, potrebbe verificarsi una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* offerti al pubblico ed il prezzo di negoziazione degli stessi in sede di quotazione.

2.14 Rischio Emittente ed assenza di garanzie di pagamento dell'eventuale ammontare dovuto dall'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates*

L'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates* alla scadenza. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute.

In merito alla corresponsione dell'eventuale ammontare dovuto in relazione agli *Equity Protection Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solidità finanziaria dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, l'investitore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

2.15 Rischio di potenziali conflitti di interessi

Coincidenza dell'Emittente con il Market Maker

In caso di ammissione a quotazione degli strumenti, il ruolo di *market maker*, come definito al precedente paragrafo 2.11, è svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, decide il prezzo di emissione degli *Equity Protection Certificates* e, dall'altra parte, espone in via continuativa i prezzi di vendita e di acquisto dei medesimi *Equity Protection Certificates* per la loro negoziazione sul mercato secondario.

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

Il ruolo di Agente di Calcolo è svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, si occupa della determinazione dell'Importo di Liquidazione, e dall'altra si impegna a corrispondere all'investitore tale Importo di Liquidazione.

Negoziazioni effettuate sulle Attività Sottostanti

Si segnala inoltre che l'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono, di volta in volta, intraprendere negoziazioni relative alle Attività Sottostanti tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore delle Attività Sottostanti e, di conseguenza, degli *Equity Protection Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi alle medesime Attività Sottostanti. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

Rischio inherente le Attività Sottostanti

Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando le Attività Sottostanti degli *Equity Protection Certificates* siano riconducibili all'Emittente o a società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dell'Emittente.

Rischio connesso alla coincidenza tra l'Emittente e lo Sponsor dell'Indice

FATTORI DI RISCHIO

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, potrebbero essere proprietarie di alcuni degli indici prescelti quali Attività Sottostante degli *Equity Protection Certificates* emessi ai sensi del Prospetto di Base. In questo caso tale ruolo determina una situazione di conflitto di interessi poiché l'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, assumono l'incarico di determinare il valore dell'Indice, in particolare l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'eventuale utilizzo di un indice proprietario con riferimento alle Attività Sottostanti dello strumento finanziario emesso. Inoltre, nelle medesime Condizioni Definitive, l'Emittente indicherà le fonti informative ove reperire il valore dell'indice proprietario, nonchè il relativo meccanismo di funzionamento.

Conflitto relativo al ruolo di consulenti finanziari, banche commerciali e di gestore

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono di volta in volta agire ad altro titolo con riferimento agli *Equity Protection Certificates*. In particolare, tali soggetti possono agire come consulenti finanziari, come banca commerciale e come gestori delle società emittenti le Attività Sottostanti.

Attività di collocamento degli *Equity Protection Certificates*

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dell'Emittente, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire in qualità di Collocatori e/o Responsabile del Collocamento di singole Serie di *Equity Protection Certificates*.

Rischio inherente i Collocatori

L'attività dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale l'esistenza di un conflitto di interessi.

Operazioni di copertura (hedging)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* per concludere operazioni di copertura finanziaria (*hedging*). Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando la controparte di copertura finanziaria dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* sia una società controllante, controllata o soggetta a comune controllo dell'Emittente.

Informazioni privilegiate

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione all'Attività Sottostante, che né l'Emittente né le società controllanti o soggette a comune controllo saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società controllanti o soggette a comune controllo dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione all'Attività Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

Rischio connesso alla coincidenza dell'Emittente con il gestore del sistema di internalizzazione sistematica od all'ammissione a negoziazione degli *Equity Protection Certificates* su sistemi multilaterali di negoziazioni gestiti dall'Emittente o da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso

L'Emittente si riserva il diritto di richiedere la trattazione degli *Equity Protection Certificates* presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso. Tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Rischio connesso all'impegno dell'Emittente a sostenere la liquidità degli *Equity Protection Certificates* in caso di sola offerta in sottoscrizione degli strumenti

FATTORI DI RISCHIO

Nei casi di offerta in sottoscrizione di una Serie di *Equity Protection Certificates* non seguita né da quotazione presso il SeDex o presso altri mercati regolamentati, né da ammissione alle negoziazioni degli stessi presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emissente si impegna a porre in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite il riacquisto degli stessi e secondo modalità e condizioni che saranno specificate, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. Tale attività potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori poiché sarà lo stesso Emissente a stabilire l'eventuale prezzo di riacquisto ed i relativi quantitativi degli strumenti.

2.16 Rischio di estinzione anticipata per Eventi Rilevanti relativi all'Attività Sottostante

Una disciplina particolare è prevista per il verificarsi di eventi relativi all'Attività Sottostante cosiddetti "Eventi Rilevanti" – specificamente indicati all'articolo 5 dei Regolamenti.

2.16.1 Eventi rilevanti e relative modalità di rettifica

Al verificarsi degli Eventi Rilevanti, l'Emissente può rettificare le caratteristiche contrattuali degli *Equity Protection Certificates* al fine di fare in modo che il valore economico dell'*Equity Protection Certificate* a seguito della rettifica rimanga per quanto possibile equivalente a quello che l'*Equity Protection Certificate* aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Al verificarsi di Eventi Rilevanti i cui effetti non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche degli *Equity Protection Certificates*, l'Emissente procederà ad estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* con il pagamento del congruo valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* così come determinato, con la dovuta diligenza ed in buona fede dall'Agente di Calcolo.

Si rinvia, per il dettaglio dei criteri di rettifica, all'articolo 5 dei Regolamenti.

2.16.2 Rischio connesso al fallimento di una società emittente un'azione componente un panier sottostante

Si segnala che in caso di fallimento di una società emittente un'Azione che sia un elemento costitutivo del Panier di Azioni sottostante gli *Equity Protection Certificates* (e consecutivo *delisting* di tale Azione), il prezzo dell'Azione sarà fissato dall'Agente di Calcolo a valore zero fino alla scadenza dell'*Equity Protection Certificate* a prescindere dal valore che l'azione possa comunque mantenere dopo il fallimento della società. Pertanto tale evento potrebbe comportare conseguenze negative in relazione al prezzo di tale strumento. Si rinvia all'articolo 5.2 dei Regolamenti.

2.17 Rischio di estinzione anticipata per Sconvolgimento di Mercato

Al verificarsi di determinati eventi cosiddetti "Eventi di Sconvolgimento del Mercato" - come disciplinati ai sensi dell'articolo 4 dei Regolamenti – nel Giorno di Valutazione o alla Data di Determinazione, l'Emissente potrà, a seconda dei casi, adottare alcune misure quali, a titolo di esempio, (i) annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dello *Equity Protection Certificate* medesimo, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato (il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 7 dei Regolamenti), oppure (ii) non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates* (qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi nella fase di offerta), il tutto come descritto all'Articolo 4 dei Regolamenti.

2.18 Rischio di decadenza dell'offerta al raggiungimento del Livello Massimo

FATTORI DI RISCHIO

Inoltre, qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella Tabella A, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: www.bancaimi.com.

2.19 Rischio di estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale

L'Emittente estinguereà anticipatamente, a sua discrezione, gli *Equity Protection Certificates* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sugli *Equity Protection Certificates*. L'Emittente potrà estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* inviando una comunicazione ai Portatori.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi dei Regolamenti, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 7 dei Regolamenti.

2.20 Rischio di modifiche ai Regolamenti

Senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, l'Emittente, previa comunicazione alla Consob, potrà apportare ai Regolamenti le modifiche, correzioni e/o integrazioni che ritenga necessarie al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 8 dei Regolamenti).

2.21 Rischio di restrizioni alla trasferibilità degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia. In ogni caso, i soggetti che verranno in possesso del Prospetto di Base, delle Condizioni Definitive ovvero degli *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità in altri Paesi e a conformarsi ad esse. In particolare esistono delle limitazioni alla vendita ed all'offerta di *Equity Protection Certificates* negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Si veda al riguardo il paragrafo 4.1.10 "Restrizioni alla libera negoziabilità", all'interno della Nota Informativa.

2.22 Rischio di imposizione fiscale

L'importo di Liquidazione di volta in volta dovuto all'investitore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 della Nota Informativa.

L'imposizione fiscale sui *certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. Tale circostanza potrebbe comportare una perdita del valore dell'investimento. L'Emittente non corrisponderà alcun importo aggiuntivo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori.

3 Esempi delle variazioni del valore dell'investimento in relazione agli *Equity Protection Certificates* ammessi a quotazione

VALORE TEORICO DEGLI EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES

Il valore teorico degli *Equity Protection Cap Certificates* può essere determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di diversi fattori di mercato quali il valore corrente dell'Attività Sottostante, la volatilità attesa dell'Attività Sottostante, la durata del *certificate*, il Tasso di interesse e il Dividendo atteso.

Di seguito si riporta una tabella che illustra sinteticamente l'impatto delle sopramenzionate variabili di mercato sul valore del *certificate*.

Aumento (↑) del valore delle variabili di seguito riportate rispetto al loro valore iniziale (quest'ultimo inteso come valore rilevato al 21 luglio 2009, data del prezzo indicativo del <i>certificate</i> di cui alla tabella B allegata):	Impatto sul valore degli <i>Equity Protection Cap Certificates</i>
Valore dell'Attività Sottostante	↑
Volatilità	↓
Tempo alla scadenza	↓
Tasso di interesse	↓
Dividendo atteso	↓

COMPONENTE OPZIONALE DEGLI EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES DI STILE 2

Il profilo dell'investimento in *Equity Protection Cap Certificates di Stile 2* è finanziariamente equivalente alla seguente strategia in opzioni di tipo *call* e *put* europeo sull'Attività Sottostante dell'*Equity Protection Cap Certificate*, aventi la medesima scadenza e multiplo:

- acquisto di un'opzione *call* con *Strike Price* zero;
- acquisto di un'opzione *put* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Cap Certificate*;
- vendita di (1-FP) opzioni *call* con *Strike Price* pari al Valore di Riferimento Iniziale dell'*Equity Protection Certificate*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla performance associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.
- vendita di FP opzioni *call* con *Strike Price* pari al *Livello Cap*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla performance associata a ciascun *Equity Protection Cap Certificate*.

SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI UN EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATE DI STILE 2

Si consideri un *Euro Equity Protection Cap Certificate di Stile 2* su Indice Dow Jones Eurostoxx 50® con Valore di Riferimento Iniziale dell'indice Dow Jones Eurostoxx 50® al 29 aprile 2009 pari a 2334,59 Euro, con Fattore di Partecipazione 100%, Livello di Protezione 95%, Livello Cap 3385,1555 e prezzo indicativo al 21 luglio 2009 pari a 99,25 Euro.

Il prezzo è così scomposto:

Acquisto di una opzione <i>Call</i> , con <i>Strike Price</i> zero	+ 90,79 Euro
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> , con <i>Strike Price</i> pari al Livello di Protezione	+ 15,85 Euro
Vendita di (1-FP) opzioni <i>Call</i> con <i>Strike Price</i> pari al Valore di Riferimento Iniziale (dove "FP" è il Fattore di Partecipazione)	0 Euro
Vendita di FP opzioni <i>Call</i> con <i>Strike Price</i> pari al Livello Cap (dove "FP" è il Fattore di Partecipazione)	- 7,39 Euro
Commissione di Collocamento ¹	+ 0 Euro
	=
Prezzo dell' <i>Equity Protection Cap Certificate di Stile 2</i>	99,25 Euro

in tutti i casi considerando:

- **Tasso Free Risk:** 2,57%;
- **Volatilità:** 29%; e
- **Dividendi attesi:** 3,01%

SIMULAZIONI DEL VALORE TEORICO DI UN EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATES DI STILE 2

Il valore teorico degli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 2 è determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di almeno cinque fattori di mercato: il valore corrente dell'Attività Sottostante, la volatilità attesa dell'Attività Sottostante, la durata dell'*Equity Protection Cap Certificate* di Stile 2, il tasso di interesse ed i dividendi attesi.

Per il calcolo del valore teorico degli *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 2 è utilizzato un modello di calcolo basato sulla formula di *Black & Scholes*. Premesso che tale modello di calcolo è costituito da formule matematiche estremamente complesse e di non immediata percezione, i paragrafi che seguono evidenziano quale effetto (se positivo o negativo) un aumento nelle suddette variabili di mercato produce sul valore teorico di un *Equity Protection Cap Certificate* di Stile 2.

Gli esempi A, B, C, D ed E di seguito riportati, mostrano l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate di Stile 2*, prodotto da variazioni, rispettivamente, del valore dell'Attività Sottostante, della volatilità, del tempo intercorrente fino alla Data di Scadenza, del tasso di interesse e dei dividendi attesi, assumendo di mantenere, di volta in volta, costanti tutte le altre variabili.

Si sottolinea che le esemplificazioni, di seguito riportate, hanno un valore puramente indicativo.

¹ Trattandosi di Condizioni Definitive di quotazione di titoli già collocati, non vi sono commissioni di collocamento.

Il prezzo indicativo dell'*Equity Protection Certificates di Stile* 2 alla data del 21 luglio 2009, calcolato sulla base della formula è, come sopra indicato, pari a **99,25 Euro**.

Esempio A: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate di Stile* 2 prodotto da variazioni nel valore dell'indice *Dow Jones Eurostoxx 50®*, assumendo che la volatilità dell'indice *Dow Jones Eurostoxx 50®*, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Attività Sottostante (in percentuale)	Prezzo dell'Equity Protection Certificate (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'Equity Protection Certificate
+10,00%	102,93	+3,71%
0,00%	99,25	0,00%
-10,00%	95,41	-3,87%

Esempio B: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate di Stile* 2 prodotto da variazioni nella volatilità dell'indice *Dow Jones Eurostoxx 50®*, assumendo che il valore dell'indice *Dow Jones Eurostoxx 50®*, il tempo a scadenza, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Volatilità (in percentuale)	Prezzo dell'Equity Protection Certificate (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'Equity Protection Certificate
34,02%	99,18	-0,07%
29,02%	99,25	0,00
24,02%	99,07	-0,18%

Esempio C: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate di Stile* 2 prodotto da variazioni nel tempo alla scadenza, assumendo che il valore dell'indice *Dow Jones Eurostoxx 50®*, la volatilità, il tasso di interesse e i dividendi attesi rimangano invariati.

Tempo alla scadenza (in anni)	Prezzo dell'Equity Protection Certificate (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'Equity Protection Certificate
4 anni a scadenza	99,25	0,00%
2 anni a scadenza	104,12	+5,00%
1 anno a scadenza	104,78	+5,57%

Esempio D: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Cap Certificate di Stile* 2 prodotto da variazioni nel tasso di interesse, assumendo che il valore dell'indice *Dow Jones Eurostoxx 50®*, la volatilità, il tempo a scadenza e i dividendi attesi rimangano invariati.

Tassi di interesse (in percentuale)	Prezzo dell'Equity Protection Certificate (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'Equity Protection Certificate
2,81%	98,12	-1,14%
2,68%	99,25	0,00%
2,55%	101,00	+1,76%

Esempio E: descrive l'impatto sul prezzo dell'*Equity Protection Certificate Cap Certificate di Stile 2* prodotto da variazioni nei dividendi attesi, assumendo che il valore dell'indice *Dow Jones Eurostoxx 50®*, la volatilità, il tempo a scadenza e i tassi di interesse rimangano invariati

Dividendi attesi (in percentuale)	Prezzo dell'Equity Protection Certificate (in Euro)	Variazione percentuale del Prezzo dell'Equity Protection Certificate
3,31%	98,83	-0,42%
3,01%	99,25	0,00%
2,71%	99,66	+0,41%

ESEMPI – EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES

Di seguito si riportano, a titolo puramente ipotetico e non vincolante per l'Emittente, esempi del valore teorico di *Euro Equity Protection Cap Certificate* di Stile 1 ed *Euro Equity Protection Cap Certificate* di Stile 2, calcolati nelle ipotesi di incremento e di decremento del valore dell'Attività Sottostante.

I valori dei Fattori di Partecipazione, dei Livelli di Protezione, dei Livelli Cap e dei CAP utilizzati nelle seguenti simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici. Gli effettivi valori delle variabili richiamate sono fissate dall'Emittente nella Tabella B in calce alle presenti Condizioni Definitive.

EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATE DI STILE 2

Attività Sottostante	Indice <i>Dow Jones Eurostoxx 50®</i>
Valuta dell'Attività Sottostante	Euro
Strategia finanziaria	Strategia <i>Long</i>
Stile dell'Equity Protection Cap Certificate	<i>Equity Protection Cap Certificate di Stile 2</i>
Data di Emissione	30 aprile 2009
Data di Scadenza	30 aprile 2013
Giorno di Valutazione	30 aprile 2013
Data di Determinazione	29 aprile 2009
Data di Regolamento	30 aprile 2009
Fattore di Partecipazione	<u>100%</u>
Livello Cap	3385,1555 Euro
CAP	145 Euro (Pari al Livello Cap moltiplicato per il <i>Multiplo</i>)
Livello di Protezione	<u>95%</u> del Valore di Riferimento Iniziale - (Pari a 2217,86 Euro)

Valore di Riferimento Iniziale	Pari al Valore di Riferimento Iniziale dell'indice <i>Dow Jones Eurostoxx 50®</i> alla Data di Determinazione - (Pari a 2334,59 Euro)
Valore di Riferimento Finale	Pari al Valore di Riferimento Finale dell'indice <i>Dow Jones Eurostoxx 50®</i> al Giorno di Valutazione.
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>certificate</i>
Multiplo	0,042834
Prezzo indicativo al 21 luglio 2009	99,25 Euro
Commissioni di collocamento²	0
Formule per il calcolo dell'Importo di Liquidazione	<p>(i) se $VRF < LP$ $LP \times Multiplo \times LME$</p> <p>(ii) se $LP < VRF < VRI$ $VRF \times Multiplo \times LME$</p> <p>(iii) se $VRF > VRI$ $Min[CAP; \{VRI + FP * [VRF - VRI]\} * Multiplo]$</p> <p>Dove "LP" indica il Livello di Protezione, "FP" indica il Fattore di Partecipazione, "VRF" indica il Valore di Riferimento Finale, "VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale, e "LM" indica il Lotto Minimo di Esercizio.</p>

IPOTESI FAVOREVOLE - AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'indice *Dow Jones Eurostoxx 50®* al 30 aprile 2013 pari a 3500 (**performance positiva + 49,92%**), e applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = Min[145; \{2334,59 + 100\% * [3500 - 2334,59]\} * 0,042834] \times 1 = 145 \text{ Euro}$$

In tal caso, ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **145 Euro** con una **performance positiva** pari a **+46,10%**.

² Trattandosi di Condizioni Definitive di quotazione di titoli già collocati, non si indicano commissioni di collocamento.

IPOTESI INTERMEDIA - VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE SUPERIORE AL LIVELLO DI PROTEZIONE MA INFERIORE AL VALORE DI RIFERIMENTO INIZIALE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'indice *Dow Jones Eurostoxx 50®* al 30 aprile 2013 pari a 2275 (**performance negativa – 2,55%**), e applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = 2275 \times 0,042834 \times 1 = 97,45 \text{ Euro}$$

In tal caso, ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **97,45 Euro** con una *performance* negativa pari a **-1,81%**.

IPOTESI SFAVOREVOLE - DECREMENTO DEL VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE

Assumendo un Valore di Riferimento Finale dell'indice *Dow Jones Eurostoxx 50®* al 30 aprile 2013 pari a 1750 (**performance negativa – 25,04%**), e applicando alla formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione i rispettivi valori numerici:

$$IL = 2217,86 \times 0,042834 \times 1 = 95,00 \text{ Euro}$$

In tal caso, ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **95 Euro** con una *performance* negativa pari a **-4,28%**.

Si segnala che l'entità delle *performance* degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* nonché i rispettivi Importi di Liquidazione riportati negli scenari di cui agli esempi sopra esposti, sono strettamente correlati agli andamenti dell'Attività Sottostante, ai Livelli *Cap*, ai *Cap* stabiliti dall'Emittente in questa sede a puro titolo esemplificativo.

Le *performance* degli *Equity Protection Cap Certificates* emessi nonché i rispettivi Importi di Liquidazione potranno, infatti, cambiare anche sulla base delle caratteristiche indicate nella Tabella B in calce alle Condizioni Definitive.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Valore di Riferimento Iniziale (EUR)	Valore di Riferimento Finale (EUR)	Performance % dell'Attività Sottostante	Importo di Liquidazione (EUR)	Performance % del certificate
Ipotesi Favorevole	2334,59	3500	+49,92%	145,00	+46,10%
Ipotesi Intermedia	2334,59	2275	-2,55%	97,45	-1,81%
Ipotesi Sfavorevole	2334,59	1750	-25,04%	95,00	-4,28%

PUNTO DI PAREGGIO

Gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto ad un rendimento certo e predeterminato. Al momento dell'acquisto è possibile solamente determinare il loro punto di pareggio (di seguito il "Punto di Pareggio"), vale a dire quel valore dell'Attività Sottostante alla Data di Scadenza in corrispondenza del quale l'Importo di Liquidazione risulterà uguale al capitale inizialmente investito.

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 2, ipotizzando un prezzo pari a 99,25 Euro, il livello dell'Attività Sottostante che identifica il punto di pareggio è calcolabile nel seguente modo:

$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{VC - [(VRI \times \text{Multiplo}) \times (1 - FP)]}{FP} \times \frac{1}{\text{Multiplo}}$$

Dove:

"VC" indica il valore del *certificate*,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale,


"LP" indica il Livello di Protezione,

"FP" indica il Fattore di Partecipazione,

che applicato all'esempio di cui sopra:


$$\text{Punto di Pareggio} = \frac{99,25 - [(2334,59 \times 0,042834) \times (1 - 1)]}{1} \times \frac{1}{0,042834} = 2317,08$$

GRAFICO DELLA VARIAZIONE PERCENTUALE TRA IL PREZZO INDICATIVO AL 21 LUGLIO 2009 E L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE AL VARIARE DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE ALLA SCADENZA.



Si riporta di seguito, a titolo meramente informativo, un grafico relativo all'andamento storico, nel periodo di 2 anni, del indice *Dow Jones Eurostoxx 50®* utilizzato nelle sopraesposte simulazioni.

I dati storici relativi all'andamento dell'Attività Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future.



Fonte: Bloomberg

4 Caratteristiche degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* su Indice *Dow Jones Eurostoxx 50®*

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento contenuto nel Prospetto di Base.

Le caratteristiche degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* su Indice *Dow Jones Eurostoxx 50®* oggetto di ammissione a quotazione sono descritte nella Tabella A che segue.

Gli *Equity Protection Certificates* oggetto di ammissione a quotazione hanno facoltà di esercizio di tipo europeo (esercitabili, dunque, alla scadenza).

Il quantitativo globale di *Equity Protection Certificates* emessi cui si riferiscono le presenti Condizioni Definitive è pari a n. 462.573. Si rimanda alla tabella allegata per le restanti caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*.

Si informa che gli *Equity Protection Certificates* oggetto di ammissione alla quotazione sono stati precedentemente offerti al pubblico, e in particolare:

- (i) le condizioni definitive relative all'offerta sono state depositate presso Consob in data 20 aprile 2009,
- (ii) l'offerta si è svolta dal 21 aprile 2009 al 28 aprile 2009,
- (iii) il prezzo di sottoscrizione era pari a 100 Euro per *Equity Protection Certificates*,
- (iv) gli investitori assegnatari degli *Equity Protection Certificates* sono stati 1.198, e

- (v) il numero degli *Equity Protection Certificates* assegnati è stato di n. 462.573 *Equity Protection Certificates*.

5 Prezzo degli *Equity Protection Certificates*

Il prezzo degli *Equity Protection Certificates* (o "premio") rappresenta l'importo in Euro necessario per l'acquisto di un singolo *Equity Protection Certificates*.

Il prezzo degli *Equity Protection Certificates* è influenzato, oltre che dal livello dell'Attività Sottostante, anche dalla variazione di altri fattori rilevanti, tra i quali la volatilità, l'andamento dei tassi di interesse e la durata residua degli *Equity Protection Certificates*.

Si rinvia inoltre alle simulazioni contenute nella Nota Informativa, che saranno modificate dall'Emittente qualora fuorvianti.

A titolo puramente esemplificativo, la Tabella B allegata in appendice contiene i prezzi indicativi degli *Equity Protection Certificates*, determinati alla data del 21 luglio 2009.

6 Informazioni sull'Attività Sottostante

L'Attività Sottostante è costituita dall'indice *Dow Jones Eurostoxx 50®*, un indice azionario calcolato e pubblicato da *Stoxx Ltd.* (Sponsor dell'indice).

L'indice *Dow Jones Eurostoxx 50®* è un indice borsistico ponderato in base alla capitalizzazione dei titoli, e comprende 50 *blue chips* di borse valori appartenenti alla cosiddetta zona Euro. Questo indice appartiene ad una serie di indici (STOXX®) calcolati e promossi da una *joint venture* costituita da *Dow Jones & Company*, *Deutsche Börse AG*, *Swiss Exchange* e *Paris Bourse SBF SA* (i "Partners"). In particolare, l'indice *Dow Jones Euro STOXX 50®* è un indice sviluppato per fornire un *benchmark* affidabile e generale per tutti i mercati della zona Euro e i titoli facenti parte dell'indice *Dow Jones Euro STOXX 50®* sono selezionati considerando dimensioni (ovvero capitalizzazione), liquidità e peso nel settore di appartenenza del titolo. L'indice *Dow Jones Euro STOXX 50®* è operativo dal 31 Dicembre 1991 (valore iniziale di 1000 punti) ed al fine di assicurare la corretta gestione ed evoluzione della composizione dell'indice *Dow Jones Euro STOXX 50®*, è stato costituito un consiglio di sorveglianza (il "Supervisory Board") composto da quattro membri. Il *Supervisory Board* è composto da un rappresentante per ogni Partner ed è il solo responsabile delle decisioni concernenti la composizione e l'accuratezza dell'indice *Dow Jones Euro STOXX 50®*; in particolare è responsabile del cambio del metodo di calcolo.

Le informazioni relative all'Indice *Dow Jones Eurostoxx 50®*, sono reperibili sul sito *web* dello Sponsor www.stoxx.com, sui maggiori quotidiani nazionali e alla pagine *Bloomberg* <SX5E Index> e *Reuters* <.STOXX50E>.

I livelli dell'Attività Sottostante sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali nonché alla pagina *Bloomberg* <SX5E Index>.

Le informazioni relative alla *performance* passata e futura dell'Attività Sottostante potrà essere reperita dall'investitore attraverso la stampa finanziaria, i portali di informazioni finanziarie presenti su *internet* e/o i *data provider*.

AVVERTENZE

STOXX e Dow Jones non hanno alcuna altra relazione con l'Emittente, eccetto i rapporti relativi alla concessione della licenza d'uso del marchio Eurostoxx 50® in relazione ai Certificati.

Di conseguenza, STOXX e Dow Jones NON:

- *sponsorizzano, garantiscono, vendono o promuovono i Certificati;*
- *raccomandano l'investimento nei Certificati o in altri strumenti finanziari;*
- *hanno alcuna responsabilità per l'assunzione di qualsiasi decisione riguardo la durata, l'importo ed il prezzo dei Certificati;*

- *hanno alcuna responsabilità riguardo l'amministrazione ed il marketing dei Certificati;*
- *hanno interesse riguardo ai Certificati o agli interessi dei Portatori in relazione alla determinazione, composizione o calcolo dell'Indice, né hanno alcun obbligo a provvedervi.*

Pertanto, STOXX e Dow Jones non avranno alcuna responsabilità in relazione ai Certificati.

- ***STOXX e Dow Jones non rilasciano, implicitamente o esplicitamente, alcuna garanzia riguardo ai Certificati e non garantiscono, tra l'altro, quanto segue:***
 - *le performances dei Certificati attese dai Portatori o da qualsiasi altra persona in relazione all'utilizzo dell'Indice ed i dati inclusi nell'Indice;*
 - *l'accuratezza o completezza dell'Indice e dei suoi dati;*
 - *la trasferibilità e l'adeguatezza per un fine o uso particolare dell'Indice e dei suoi dati;*
- ***STOXX e Dow Jones non avranno alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni nella rilevazione dell'Indice e dei suoi dati.***
- ***In nessun caso STOXX e Dow Jones avranno responsabilità riguardo a mancati profitti, risarcimenti, danni o perdite indirette, speciali e consequenziali, anche nell'ipotesi in cui STOXX o Dow Jones fossero consapevoli che tali circostanze potrebbero verificarsi.***

Il contratto di licenza tra l'Emittente e STOXX è stato stipulato esclusivamente a beneficio dei medesimi contraenti e non avrà effetto alcuno a favore dei Portatori o di terzi.

7. Autorizzazioni relative all'emissione

Il Programma di emissione *Equity Protection Certificates* è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera in data 4 giugno 2008.

L'emissione degli *Equity Protection Certificates* di cui alle presenti Condizioni Definitive rientra nell'ambito dei poteri disgiunti dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale dell'Emittente.


Il Direttore Generale ha deliberato in data 9 aprile 2009 l'emissione di *Equity Protection Certificates*.

INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE

Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione degli *Equity Protection Certificates* con provvedimento n. LOL-000247 del 30 luglio 2009.

La data di inizio delle negoziazioni verrà stabilita dalla Borsa Italiana S.p.A., che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso trasmesso a due agenzie di stampa.

L'Emittente, in qualità di *Market Maker*, ai sensi dell'articolo 2.2.26 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato, si impegna a esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate prezzi denaro e prezzi lettera che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni della Borsa Italiana S.p.A. per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa medesime e secondo la tempistica ivi specificata.



Banca IMI S.p.A.

Tabella B

**Riepilogativa delle caratteristiche degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* su
Indice DOW JONES EUROSTOXX 50® ammessi a quotazione**

Serie	ISIN	Attività Sostitutiva	Data di Emissione	Data di Scadenza	Data di Determinazione	Giorno di Valutazione	Valore di Riferimento iniziale	Fattore di Partecipazione	Livello di Protezione	CAP	Livello Cap	Codice di Negoziazione	Quantità	Multiplo	Cash Settlement? Physical delivery	Stile	Lotto minimo di negoziazione	Volatilità	Tasso free risk %	Prezzo Indicativo Euro Equity Protection	Valuta dell'Attività Sostitutiva	Sponsor o Sors di Riferimento Attività
1	IT0004468222	Dow Jones Eurostoxx 50® Codice Bloomberg <SIXE Index>	30 aprile 2009	30 aprile 2013	29 aprile 2009	30 aprile 2013	2.334,59	100%	2.217,86	145,00	3.385,1553	M6882	452.573	0,042034	Cash Sett.	EUROPEC	1	29,00%	2,57%	99,25	Euro	STOXX Ltd

VIII REGOLAMENTO DEGLI *EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATES*

Il presente regolamento (il "Regolamento"), come di volta in volta integrato dalle relative Condizioni Definitive emesse in relazione a ciascuna Serie, disciplina i termini e le condizioni degli *Equity Protection Certificates* di tipo europeo e non "quanto" (di seguito, ai fini del presente Regolamento, sia al plurale che singolare gli "*Euro Equity Protection Certificates*").

Gli *Euro Equity Protection Certificates* sono emessi da Banca IMI nell'ambito del programma di emissione "*Equity Protection Certificates*" redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE (il "Programma").

AVVERTENZE IMPORTANTI DA RIFERIRE AL PERIODO PRECEDENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEGLI *EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATES*

L'Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie (a) richiedere direttamente l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("SeDeX"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, ovvero (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

L'eventuale ammissione a quotazione degli *Euro Equity Protection Certificates* presso il SeDeX, avverrà con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5, del Regolamento Borsa con il quale verranno, tra l'altro, determinati i lotti minimi di negoziazione e, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., la quantità di lotti minimi degli *Euro Equity Protection Certificates* che il *Market Maker* dovrà negoziare, al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Pertanto:

- rinvio nel presente Regolamento alla possibilità che gli *Euro Equity Protection Certificates* siano negoziati in borsa è subordinato all'ammissione alla quotazione dei medesimi;
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, ogni comunicazione da effettuarsi ai Portatori ai sensi del Regolamento, verrà effettuata dall'Emittente esclusivamente tramite pubblicazione sul proprio sito web www.bancaimi.com (e non anche, per esempio, per il tramite di Borsa Italiana S.p.A., avviso di borsa);
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione tutti gli obblighi e oneri di comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. o di consultazione con quest'ultima incombenti sull'Emittente non troveranno applicazione;
- le modifiche al Regolamento di cui all'articolo 8 del Regolamento medesimo si intenderanno validamente effettuate senza necessità di preventiva comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. qualora, o fino a quando, la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione;
- l'Emittente si riserva di apportare le modifiche al Regolamento che siano richieste ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie ovvero ai fini della pubblicazione delle Condizioni Definitive della relativa Serie;

- le informazioni indicate nella Tabella A, salvo quelle specifiche dell'offerta antecedente l'ammissione a quotazione, verranno riportate nella Tabella B in sede di ammissione a quotazione della relativa Serie.

Articolo 1

Ai fini del presente Regolamento, i termini sotto elencati in ordine alfabetico hanno il seguente significato:

"Agente di Calcolo" indica Banca IMI S.p.A.;

"Agente per la Compensazione" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

"Attività Sottostante" indica, per ciascuna Serie, l'Azione, l'Indice, la Merce, il *Future* su Merci, il Tasso di Cambio Sottostante e il Fondo (ovvero il Paniere – come successivamente definito - che sia costituito rispettivamente da Azioni o da Indici o da Merci o da *Futures* su Merci o da Tassi di Cambio Sottostanti o da Fondi), ed indicati come tali nelle relative Condizioni Definitive;

"Azione" indica per ciascuna Serie di Certificati, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, l'azione quotata in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotata sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei, che sarà di volta in volta indicata come Attività Sottostante, o Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive;

"Azione Asiatica" indica per ciascuna Serie, l'Azione quotata su un mercato azionario asiatico come indicato nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Azione Italiana" indica le Azioni che siano quotate su di un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

"Borsa di Riferimento" indica per ciascuna Serie, il mercato regolamentato cui ciascuna Attività Sottostante - sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere - fa riferimento, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall'Agente di Calcolo;

"CAP" indica come riportato nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive con riferimento a ciascuna Serie, l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza;

"Calcolo del Valore del Paniere" indica la modalità secondo la quale è calcolato dall'Agente di Calcolo il valore del Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Merci, Paniere di *Futures* su Merci, Paniere di Tassi di Cambio Sottostanti o del Paniere di Fondi, ai fini della rilevazione del Valore di Riferimento (come successivamente definito).

In particolare, in qualsiasi momento il valore del Paniere è dato dalla sommatoria dei singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere in tale momento, diviso per i singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere al tempo "0" che, in caso di offerta, coincide con la Data di Determinazione o, in caso di ammissione a quotazione, coincide con la Data di Emissione, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso secondo la seguente formula:

$$Paniere_t = \sum_{i=1}^n \frac{E_t^i}{E_0^i} \times P^i$$

Dove:

Paniere_t indica il valore del Paniere al tempo "t",

E_tⁱ indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "i" al tempo "t",

E₀ⁱ indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "i" al tempo "0",

Pⁱ indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere; e

n indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere;

"Condizioni Definitive" indica il modulo, redatto secondo la Direttiva 2003/71/CE ("**Direttiva Prospetto**"), da rendere pubblico, con riferimento agli *Euro Equity Protection Certificates* che verranno emessi sulla base del Prospetto di Base, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta e (in caso di ammissione a negoziazione della relativa Serie) entro il giorno antecedente delle negoziazioni;

"Data di Determinazione" indica una o più date nelle quali è calcolato dall'Agente di Calcolo il Valore di Riferimento Iniziale (secondo le modalità di seguito indicate nella definizione di Valore di Riferimento Iniziale), come di volta in volta indicate nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie e che sia un Giorno di Negoziazione per la relativa Attività Sottostante.

Se la Data di Determinazione, in caso di Paniere, non cade in un Giorno di Negoziazione per uno o più Elementi Costitutivi del Paniere, la Data di Determinazione sarà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti gli Elementi Costitutivi del Paniere);

"Data di Emissione" indica la data indicata come tale nella Tabella A e/o nella Tabella B in riferimento alla relativa Serie;

"Data di Regolamento" indica, in caso di offerta degli *Euro Equity Protection Certificates*, la data di volta in volta indicata, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive, nella quale avviene la consegna degli *Euro Equity Protection Certificates* a fronte del rispettivo pagamento da parte dei sottoscrittori del Prezzo di Sottoscrizione. Per consegna si intende la relativa conforme evidenziazione contabile di tali titoli nel deposito indicato dall'investitore nella scheda di adesione utilizzata per aderire all'offerta;

"Data di Scadenza" indica per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione nel quale gli *Euro Equity Protection Certificates* perdono validità, indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

"Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione" indica una dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione, redatta secondo il modello riprodotto nella Sezione IX del Prospetto di Base;

"Elemento Costitutivo del Paniere", indica per ciascuna Serie, e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 5 del Regolamento, ciascuna attività finanziaria indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"Emittente" indica Banca IMI S.p.A., con sede in Piazzetta Giordano dell'Amore n. 3 - 20121 Milano;

"Evento di Sconvolgimento di Mercato", indica ogni evento che ai sensi dell'Articolo 4 del Regolamento costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"Evento Rilevante" indica con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, ogni evento indicato come tale ai sensi del successivo Articolo 5 del Regolamento;

"Fattore di Partecipazione" indica la percentuale (compresa tra 1% e 300%) riportata nella Tabella A e/o nella Tabella B in riferimento alla relativa Serie;

"Fondo" indica in relazione ad ogni Serie:

- (i) l'organismo d'investimento collettivo del risparmio (OICR) italiano o estero costituito ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modificazioni, nonché
- (ii) l'*Exchange Traded Fund* ("ETF") italiano od estero,

che di volta in volta sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive come l'Attività Sottostante;

"Future su Merci" indica per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, il *future* su merci indicato come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"Future su Merci Asiatiche" indica per ciascuna Serie, un *future* legato a Merci negoziate su un mercato regolamentato, sistema di scambio o quotazione asiatico, indicato come Attività Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Gestore del Fondo" indica la Società di Gestione (come di seguito definita) o l'amministratore, gestore, o altro soggetto responsabile della pubblicazione del NAV per conto della Società di Gestione;

"Giorno di Liquidazione" indica il giorno nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Liquidazione al Portatore degli *Euro Equity Protection Certificates* e che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione;

"Giorno di Negoziazione" indica per ciascuna Serie,

- (A) **se le Attività Sottostanti sono Azioni, Merci, Tassi di Cambio Sottostanti:**

un qualsiasi giorno (i) che sia considerato giorno di negoziazione dalla relativa Borsa di Riferimento e purché in tale giorno detta Borsa di Riferimento sia aperta per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e (ii) in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

- (B) **se le Attività Sottostanti sono Indici:**

il giorno (i) in cui lo Sponsor dell'Indice calcola e pubblica il relativo livello, e (ii) in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

- (C) **se le Attività Sottostanti sono Futures su Merci:**

un qualsiasi giorno in cui il *Future* su Merci è regolarmente quotato sulla Borsa di Riferimento. Nel caso in cui uno di tali giorni abbia luogo un Evento di Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;

- (D) **se le Attività Sottostanti sono Fondi:**

(i) **nel caso in cui i Fondi non siano quotati:** un qualsiasi giorno in cui il NAV (come successivamente definito) di ciascun Fondo è (o sarebbe, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) calcolato e/o pubblicato dalla Società di Gestione o dal Gestore del Fondo,

(ii) **in caso di ETF:** un qualsiasi giorno in cui le quote o le azioni di ciascun Fondo sono (o sarebbero state, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) regolarmente negoziate sulla Borsa Valori di Riferimento; e

(E) se le Attività Sottostanti sono Panieri:

il giorno che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i relativi Elementi Costitutivi del Paniere.

"Giorno di Valutazione" indica uno o più Giorni di Negoziazione nei quali è rilevato il Valore di Riferimento Finale (secondo le modalità di seguito indicate nella successiva definizione di Valore di Riferimento Finale) come di volta in volta indicati nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie, da utilizzare ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato. In particolare,

- i) con riferimento a tutte le Attività Sottostanti diverse dalle Azioni Italiane e dagli Indici di Inflazione, il Giorno di Valutazione (ovvero l'ultimo Giorno di Valutazione, nel caso siano previsti più Giorni di Valutazione) coincide con la Data di Scadenza (se non diversamente indicato nelle relative Condizioni Definitive);
- ii) con riferimento alle Azioni Italiane, il Giorno di Valutazione (ovvero l'ultimo Giorno di Valutazione, nel caso siano previsti più Giorni di Valutazione) coincide con il Giorno di Negoziazione immediatamente precedente alla Data di Scadenza;
- iii) con riferimento a un Panier di Azioni (se il Panier di Azioni è costituito anche da un'Azione Italiana) il Giorno di Valutazione (ovvero l'ultimo Giorno di Valutazione, nel caso siano previsti più Giorni di Valutazione) sarà per tutte le Azioni constituenti il Panier di Azioni, la Data di Scadenza (se non diversamente indicato nelle relative Condizioni Definitive);
- iv) con riferimento agli Indici di inflazione, il Giorno di Valutazione (ovvero ciascun Giorno di Valutazione, nel caso siano previsti più Giorni di Valutazione) coincide con il Giorno di Negoziazione che sarà indicato nelle rispettive Condizioni Definitive.

Nel caso in cui in un Giorno di Valutazione si verifichi un Evento di Sconvolgimento di Mercato (come di seguito definito), tale Giorno di Valutazione si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

Tale Giorno di Valutazione in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico a Milano, secondo la normale operatività, Monte Titoli S.p.A. è operativa, e ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o TARGET) sia operativo. Resta salva l'applicazione dell'Articolo 4 del Regolamento;

"Importo di Liquidazione" indica con riferimento a ciascuna Serie, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore, alla Data di Scadenza, per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

Euro Equity Protection Certificates con Strategia Long

$$IL = \frac{\{LP + \text{Max}\{[(VRF - LP) \times FP]0.00\}\} \times \text{Multiplo}}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove

"IL" indica l'Importo di Liquidazione,

"LP" indica il Livello di Protezione,

"FP" indica il Fattore di Partecipazione, e

"VRF" indica il Valore di Riferimento Finale.

Euro Equity Protection Certificates con Strategia Short

$$IL = \frac{\{LP + \text{Max}\{[(LP - VRF) \times FP] ; 0.00\}\} \times \text{Multiplo}}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

- “IL” indica l’Importo di Liquidazione,
- “LP” indica il Livello di Protezione,
- “FP” indica il Fattore di Partecipazione, e
- “VRF” indica il Valore di Riferimento Finale.

Euro Equity Protection Cap Certificates – Stile 1

$$IL = \frac{\text{Min}\{CAP; \{LP + FP * \text{max}[0; VRF - LP]\} * \text{Multiplo}\}}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove

- “IL” indica l’Importo di Liquidazione,
- “LP” indica il Livello di Protezione,
- “FP” indica il Fattore di Partecipazione,
- “VRF” indica il Valore di Riferimento Finale.

Euro Equity Protection Cap Certificates – Stile 2

- (i) Se il Valore di Riferimento Finale è inferiore al Livello di Protezione

$$IL = \frac{LP \times \text{Multiplo} \times LME}{\text{Tasso di Cambio}}$$

- (ii) Se il Valore di Riferimento Finale è inferiore al Valore di Riferimento Iniziale ma superiore al Livello di Protezione

$$IL = \frac{VRF \times \text{Multiplo} \times LME}{\text{Tasso di Cambio}}$$

- (iii) Se il Valore di riferimento Finale è superiore al Valore di Riferimento Iniziale

$$IL = \frac{\text{Min}\{CAP; \{VRI + FP * [VRF - VRI]\} * \text{Multiplo}\}}{\text{Tasso di Cambio}} \times LME$$

Dove

- “IL” indica l’Importo di Liquidazione,
- “LP” indica il Livello di Protezione,
- “FP” indica il Fattore di Partecipazione,
- “VRF” indica il Valore di Riferimento Finale,

"**VRI**" indica il Valore di Riferimento Iniziale, e

"**LME**" indica il Lotto Minimo di Esercizio.

L'Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. In particolare, l'arrotondamento sarà operato tenendo in considerazione il terzo decimale dell'Importo di Liquidazione: ove il terzo decimale sia un numero non superiore a 4 (compreso), il secondo decimale sarà arrotondato per difetto, diversamente, ove il terzo decimale sia un numero superiore a 4, il secondo decimale sarà arrotondato per eccesso.

L'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato (i) se l'Attività Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, una Merce Asiatica, un *Future* su Merci Asiatico, un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, al Giorno di Valutazione, (ii) altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione;

"**Indice**" indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, gli indici italiani o stranieri (azionari, valutari, obbligazionari, di merci, di *futures*, di inflazione, di fondi - compresi gli indici di ETF-, di volatilità, di tassi di interesse, proprietari) costituenti, di volta in volta secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive, l'Attività Sottostante;

"**Indici Italiani**" indica, gli indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi;

"**Indice Asiatico**" indica per ciascuna Serie, l'Indice relativo ad un mercato asiatico indicato come Attività Sottostante nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Livello Cap**" indica con riferimento a ciascuna Serie, il livello dell'Attività Sottostante riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B, a cui corrisponde il relativo CAP.

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1, il Livello Cap è calcolato nel seguente modo:

$$\text{Livello CAP (stile 1)} = \frac{CAP - (1 - FP) * (LP * Multiplo)}{FP * Multiplo}$$

Mentre, nel caso di *Equity protection Cap* di stile 2, il Livello Cap è calcolato nel seguente modo:

$$\text{Livello CAP (stile 2)} = \frac{CAP - (1 - FP) * (VRI * Multiplo)}{FP * Multiplo}$$

Dove:

"**FP**" indica il Fattore di Partecipazione,

"**LP**" indica il Livello di Protezione, e

"**VRI**" indica il Valore di Riferimento Iniziale.

Nel caso di Paniere, il Livello Cap sarà calcolato come la media ponderata per i relativi pesi dei Livelli Cap degli Elementi Costitutivi del Paniere;

"**Livello di Protezione**" indica per ciascuna Serie, il valore calcolato come percentuale (compresa tra 1% e 100%) del Valore di Riferimento Iniziale di tale Serie ed espresso nella Valuta di Riferimento, e di volta in volta riportato nelle relative Condizioni Definitive;

"**Livello Massimo**" indica per ciascuna Serie, il valore dell'Attività Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive e rilevato dall'Agente di Calcolo, al raggiungimento del quale l'Emittente può esercitare la facoltà di non dare corso all'emissione di *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

"Livello Minimo" indica per ciascuna Serie, qualora l'Attività Sottostante sia un Fondo, il valore del tasso di interesse *swap rilevato* alla Data di Determinazione, il cui termine sia coincidente con la durata degli *Euro Equity Protection Certificates*. Il Livello Minimo, al raggiungimento del quale l'Agente di Calcolo verifica il realizzarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato ai sensi dell'Articolo 4.6.2 del Regolamento, è indicato nella Tabella A ed è rilevato dall'Agente di Calcolo;

"Lotto Minimo di Esercizio" indica il numero minimo di *Euro Equity Protection Certificates*, e relativi multipli interi, per i quali è consentito l'esercizio e, con riferimento alle singole emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive;

"Mercato IDEM" indica il mercato regolamentato degli strumenti derivati gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

"Merce" indica per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, la merce indicata come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"Merce Asiatica" indica per ciascuna Serie, la Merce i cui contratti di opzione o *futures* sono quotati su un mercato regolamentato, sistema di scambio o quotazione asiatico indicata come Attività Sottostante nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Multiplo" indica la quantità di Attività Sottostante controllata da un singolo *Euro Equity Protection Certificates* indicata, di volta in volta e per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive;

"NAV" indica il valore del patrimonio netto (*net asset value*) per azione o quota del Fondo, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo;

"Nuovo Sponsor" indica con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, il soggetto terzo che dovesse diventare responsabile del calcolo e/o la gestione e/o l'emissione dell'Attività Sottostante, in sostituzione dello Sponsor;

"Paniere" indica un portafoglio composto di due o più Azioni, o due o più Indici, o due o più Merci, o due o più *Futures* su Merci, o due o più Tassi di Cambio Sottostanti, o due o più Fondi, all'interno del medesimo paniere, come di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive conterranno, inoltre, informazioni relative al peso che ogni Elemento Costitutivo del Paniere avrà all'interno del paniere stesso;

"Periodo di Offerta" indica il periodo fissato dall'Emittente per l'offerta in sottoscrizione della relativa Serie, ed indicato nella Tabella A;

"Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale" indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, il periodo composto dai Giorni di Negoziazione che decorrono da uno specifico Giorno di Negoziazione che sarà indicato nelle Condizioni Definitive fino al momento in cui è calcolato il Valore di Riferimento Finale nel rispettivo Giorno di Valutazione incluso;

"Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale" indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, il periodo composto dai Giorni di Negoziazione che decorrono dalla Data di Emissione inclusa (o un altro specifico Giorno di Negoziazione che sarà indicato nelle Condizioni Definitive) fino al momento in cui è calcolato il Valore di Riferimento Iniziale nella relativa Data di Determinazione inclusa;

"Portatore" indica il soggetto detentore del Certificato;

"Prezzo di Sottoscrizione" indica per ciascuna Serie, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"Prezzo di Chiusura" indica con riferimento alle Azioni Americane, Asiatiche o Europee, il prezzo registrato presso la Borsa di Riferimento quale prezzo ufficiale di chiusura;

"Rinunzia all'Esercizio in Eccezione" indica la facoltà del Portatore del Certificato di comunicare all'Emittente, con le modalità e i termini indicati all'articolo 3, la propria volontà di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati;

"Sconvolgimento di Mercato" indica ogni evento che ai sensi dell'Articolo 4 costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"Serie" indica gli *Equity Protection Certificates Quanto* che verranno, di volta in volta, emessi sulla base del Prospetto di Base, come identificati dal relativo codice ISIN;

"Sistema di Compensazione" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

"Società di Gestione" indica il soggetto responsabile della gestione del Fondo;

"Sponsor" indica per ciascuna Serie, il soggetto responsabile del calcolo e/o la gestione e/o l'emissione della relativa Attività Sottostante, secondo quanto indicato di volta in volta nella Tabella A delle Condizioni Definitive;

"Strategia Long" indica la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal rialzo di valore dell'Attività Sottostante;

"Strategia Short" indica la strategia finanziaria che permette all'investitore di trarre vantaggio dal ribasso del valore dell'Attività Sottostante;

"Tabella A" indica la tabella, contenuta nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie offerta;

"Tabella B" indica la tabella, contenuta nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"Tasso di Cambio" indica per ciascuna Serie, con riferimento all'Attività Sottostante, in ogni giorno, il tasso di cambio in un dato giorno tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un'unità nella Valuta di Liquidazione), determinato, per le valute diverse dalla Rupia Indiana, dalla Banca Centrale Europea alle ore 14.15 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito **"CET"**, *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina *Bloomberg "Euro Foreign Exchange Reference Rates"* su ECB <go> o sul sito web www.ecb.int/start/exchange (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 14.15 dall'Agente di Calcolo), come rilevato dall'Agente di Calcolo. Per la Rupia Indiana, il Tasso di Cambio è determinato dalla *Reserve Bank of India* e pubblicato il Giorno di Valutazione, alle ore 14.30 (orario di Bombay), alla pagina Reuters RBIB.

Se nel Giorno di Valutazione non fosse rilevato con le modalità sopra descritte, il Tasso di Cambio verrà determinato dall'Emittente quale media aritmetica delle quotazioni del relativo Tasso di Cambio ottenute dall'Emittente approssimativamente alle ore 16.30 (ora di Milano) interpellando attraverso il sistema *"Dealing 2000"* tre banche ovvero imprese d'investimento di importanza primaria operanti nel mercato dei cambi selezionate a insindacabile discrezione dell'Emittente il Giorno di Valutazione;

"Tasso di Cambio Sottostante" indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie, un tasso di cambio selezionato di volta in volta come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"Valore di Chiusura degli Indici" indica il valore di ogni Indice, ad eccezione degli Indici Italiani, come determinato attribuendo ai titoli che lo compongono il relativo prezzo di chiusura. Il prezzo di chiusura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo ufficiale di chiusura come registrato sulla Borsa di Riferimento;

"Valore di Mercato" indica, in caso di Eventi di Sconvolgimento di Mercato o di Eventi Rilevanti che portino l'Emittente ad estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates*, un importo corrispondente al valore di mercato dell'*Equity Protection Certificates*, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato;

"Valore di Riferimento" indica con riferimento a ciascun giorno e a ciascuna Serie, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo con le seguenti modalità:

(A) **se l'Attività Sottostante è un Indice:**

- (i) **Italiano**: il Valore di Riferimento è il livello dell'Indice Italiano calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi elementi costitutivi di tale Indice. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento di Borsa (il **"Prezzo d'Asta di Apertura"**) e calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.7 del medesimo Regolamento di Borsa; qualora nel Giorno di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l'Indice non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in un Giorno di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice utilizzato dall'IDEIM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in un Giorno di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell'Indice tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione. In caso di Paniere, il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del Valore di Chiusura degli Indici componenti il Paniere (anche nel caso in cui il Paniere sia costituito, tra gli altri, da un Indice Italiano); o
- (ii) **diverso da un Indice Italiano**: un importo pari al livello di chiusura del relativo Indice in quel Giorno di Negoziazione,
- (iii) **di inflazione**: un importo pari al livello di chiusura del relativo Indice di inflazione pubblicato dallo *Sponsor* di tale Indice nei Giorni di Negoziazione che saranno indicati nelle Condizioni Definitive,

(B) **se l'Attività Sottostante è un'Azione:**

- (i) **Italiana**: un importo pari al "Prezzo di Riferimento del Sottostante", come definito nel Regolamento Borsa, in quel Giorno di Negoziazione;
- (ii) **diversa da un'Azione Italiana**: un importo pari al prezzo di chiusura della relativa Azione, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione; o
- (iii) **in caso di Paniere di Azioni**, il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del Prezzo di Riferimento della relativa Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione (se il Paniere di Azioni è costituito anche da un'Azione Italiana, il Giorno di Valutazione sarà per tutte le Azioni costituenti il Paniere di Azioni, la Data di Scadenza);

(C) **se l'Attività Sottostante è una Merce**: un importo pari al prezzo ufficiale della relativa Merce, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;

- (D) **se l'Attività Sottostante è un Future su Merci:** un importo pari al prezzo ufficiale del relativo Futures su Merci determinato sulla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;
- (E) **se l'Attività Sottostante è un Tasso di Cambio Sottostante:** un importo pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (fixing) tra le due valute oggetto del Tasso di Cambio Sottostante come determinato dal sistema "Grossbanken-fixing" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", Central European Time) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo). Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse dall'Euro, il Valore di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di Calcolo come il valore dato dal cross rate tra i tassi di cambio, tra l'Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra;
- (F) **se l'Attività Sottostante è un Fondo:** un importo pari al NAV, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo, ovvero, in caso di ETF, un importo pari al NAV come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento.

Nel caso di Paniere, il Valore di Riferimento del Paniere sarà calcolato come indicato alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere":

"Valore di Riferimento Finale" indica quanto segue, in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un'unica attività finanziaria (eccetto il Paniere):

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento della singola Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell'attività finanziaria successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento della singola Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Valutazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$\mathbf{VRF} = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x Sottos tan te_j$$

Dove,

"**VRF**" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante,

"*x*", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

Sottos tan te_j, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione "_j"; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, o al Valore di Riferimento minimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, fatto registrare dalla singola Attività Sottostante durante il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Valutazione indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere:

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nel Giorno di Valutazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascun Giorno di Valutazione stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso, secondo la seguente formula:

$$Paniere = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x E_j^i}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{y} * \sum_{t=1}^y E_t^i} \times P^i$$

Dove,

"*Paniere*" indica il Valore di Riferimento Finale del Paniere,

"*x*", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

"*y*", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

" E_j^i " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" nel Giorno di Valutazione "*j*",

" E_t^i " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" nella Data di Determinazione "*t*",

" P^i " indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere "*i*"; e

"*n*" indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, o al Valore di Riferimento minimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, fatto registrare dal Paniere durante il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nel Giorno di Valutazione indicato nelle Condizioni Definitive;

"Valore di Riferimento Iniziale" indica quanto segue, in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un'unica attività finanziaria (eccetto il Paniere):

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento della singola Attività Sottostante come rilevato dall'Agente di Calcolo:
- (i) nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, nella Data di Determinazione come indicato nella Tabella A; o
 - (ii) nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione, nel Giorno di Negoziazione indicato nelle Condizioni Definitive,
e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento della singola Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nelle Date di Determinazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$\mathbf{VRI} = \frac{1}{x} * \sum_{t=1}^x Sottos \tan te_t$$

Dove,

"**VRI**" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante,

"*x*", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

Sottos tan te_t, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Determinazione ", "; ovvero a seconda dei casi,

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento minimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, o al Valore di Riferimento massimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, fatto registrare dall'Attività Sottostante durante il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo alla Data di Determinazione indicata nelle Condizioni Definitive;

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere:

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nella Data di Determinazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente per definizione a 1, nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale del Paniere sia calcolato come la sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascun Giorno di Valutazione stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli

Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento minimo in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, o al Valore di Riferimento massimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, fatto registrare dal Paniere durante il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nella Data di Determinazione indicata nelle Condizioni Definitive;

“**Valuta di Liquidazione**” indica l’Euro;

“**Valuta di Riferimento**” indica per ciascuna Serie, la divisa di denominazione dell’Attività Sottostante, quale indicata nelle Condizioni Definitive.

Articolo 2 Forma giuridica e trasferimento degli *Euro Equity Protection Certificates*

Gli *Euro Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari di diritto italiano, emessi nella forma di titoli dematerializzati. Il trasferimento degli *Euro Equity Protection Certificates* avverrà in conformità con le procedure del Sistema di Compensazione tramite le cui registrazioni gli *Euro Equity Protection Certificates* saranno trasferiti.

Gli *Equity Protection Certificates* sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A.. ed il regime di circolazione è pertanto quello proprio della gestione accentrata di strumenti finanziari disciplinato dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative disposizioni attuative.

Secondo tale regime, il trasferimento degli *Euro Equity Protection Certificates* avviene mediante corrispondente registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale gli *Euro Equity Protection Certificates* risultano essere accreditati, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad essi collegati.

Articolo 3 Procedura d'esercizio

Gli *Euro Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano è esercitata automaticamente, nel caso in cui l'opzione sia “*in the money*”, alla scadenza, tranne in caso di esercizio anticipato del certificato.

Salvo il caso previsto dall'Articolo 4, l'Emittente trasferirà, direttamente o indirettamente, nel Giorno di Liquidazione e con valuta per la stessa data, un importo equivalente all'Importo di Liquidazione, calcolato in relazione al numero dei lotti minimi esercitati. Il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Una volta effettuato tale pagamento, l'Emittente sarà pertanto definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli *Euro Equity Protection Certificates* ed i Portatori non potranno vantare alcuna ulteriore pretesa nei confronti dell'Emittente.

L'Emittente non ha alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nella determinazione e nella diffusione di variabili o parametri pubblicati da terzi ed utilizzati nel calcolo dell'Importo di Liquidazione.

E' concessa in ogni caso facoltà ai Portatori – se del caso, anche retroattivamente - attraverso l'invio di apposita comunicazione, che dovrà pervenire all'Emittente entro i termini di seguito specificati, di rinunciare all'esercizio automatico degli *Euro Equity Protection Certificates* attraverso la Rinunzia all'Esercizio in Eccezione. La Rinunzia all'Esercizio in Eccezione è effettuata mediante l'invio della Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione redatta secondo il modello riprodotto nella Sezione IX del Prospetto di Base.

Tale dichiarazione dovrà pervenire all'Emittente:

- (A) *se l'Attività Sottostante è rappresentata da un singolo Indice italiano:* entro le ore **10:00** CET del relativo Giorno di Valutazione;
- (B) *se l'Attività Sottostante è rappresentata da un'Azione Italiana:* entro le ore **10:00** CET del Giorno Lavorativo successivo al relativo Giorno di Valutazione;
- (C) *in tutti gli altri casi:* entro le ore **17:00** CET del Giorno Lavorativo successivo al relativo Giorno di Valutazione.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione che non sia stata inviata nel rispetto del presente articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Emittente entro le ore sopra indicate.

Articolo 4 Eventi di Sconvolgimento di Mercato

4.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.1.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni di un numero significativo di elementi che compongono l'Indice (ciascuno un "**Elemento Costitutivo dell'Indice**") negoziati nelle rispettive Borse di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi all'Indice in ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice, come stabilito dell'Agente di Calcolo (un "**Mercato Correlato**");
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Indice, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in

tal Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;

- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.1.1 (i), (ii), (iii), (iv) e (v), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dal Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

4.1.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.1.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.1.1 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e
- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Indice sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni

Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.2.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.2.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni dell'Azione negoziata nella rispettiva Borsa di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi ad un'Azione in ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Azione, come stabilito dell'Agente di Calcolo (un "**Mercato Correlato**");
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Azione, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;
- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.2.1 (i), (ii), (iii), (iv) e (v), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti

singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima azione.

4.2.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.2.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.2.1 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e
- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Azione sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.3.1 Definizioni

“Altro Mercato Regolamentato” indica con riferimento ad una Merce, un mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione diverso dalla Borsa di Riferimento in cui la Merce è quotata o negoziata;

“Mercato Correlato” indica con riferimento ad una Merce, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Merce, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

“Ora di Riferimento” indica con riferimento ad una Merce, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello o il prezzo di tale Merce al fine di determinare il Valore di Riferimento;

“Stato di Riferimento” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e

- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Merce, o la Borsa di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento ad ogni fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.3.1 avranno lo stesso significato agli stessi attribuiti all'articolo 1 del Regolamento.

4.3.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.3.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Valutazione nell'orario che rappresenta per la relativa merce l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per la relativa Merce:
- (A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato):
 - (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento; o
 - (b) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a una Merce; o
 - (B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sulla relativa Borsa di Riferimento transazioni sulla relativa Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o
- (ii) la chiusura in un Giorno di Valutazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per **"Orario di Chiusura"** si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero,
- (iii) la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento;
- ovvero, qualora la Borsa di Riferimento si trovi in un c.d. "paese emergente":
- (iv) nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:
 - (A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da

- parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero
- (B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; ovvero
 - (C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; ovvero
 - (D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; ovvero
- (v) la circostanza che uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annuncii la sua intenzione di imporre una restrizione o **(bb)** **(i)** dia esecuzione o annuncii la sua intenzione di eseguire o **(ii)** cambi o annuncii la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Merce o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Merce.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.4.1 (i), (ii), (iii), (iv) e (v), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il *Future* su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A, B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Merci.

4.3.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.3.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, deve intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.3.2 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione

degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e

- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore della Merce sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.4 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Merci (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.4.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.4.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di una turbativa o una discontinuità temporanea o permanente della Borsa di Riferimento,
- (ii) la mancata pubblicazione, da parte della Borsa di Riferimento, del valore del *Future*,
- (iii) la sospensione o la limitazione della negoziazione del *Future* o di qualsiasi altro relativo contratto future o d'opzione sui relativi mercati;
- (iv) la discontinuità delle negoziazioni nel *Future*, e
- (v) l'indisponibilità del Valore di Riferimento.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.4.1 (i), (ii), (iii), (iv) e (v), nel Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il *Future* su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A, B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Merci.

4.4.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.4.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.4.1 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e
- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del *Future* sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.5 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.5.1 Definizioni:

“Altro Mercato” indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dalla Borsa di Riferimento sulla quale il Tasso di Cambio Sottostante rilevante viene quotato o negoziato;

“Divisa di Riferimento” indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ciascuna valuta indicata in tale Tasso di Cambio Sottostante;

“Mercato Correlato” indica, con riferimento ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato regolamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* sul Tasso di Cambio Sottostante rilevante, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

“Ora di Riferimento” indica, con riferimento al Tasso di Cambio Sottostante, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello di tale Tasso di Cambio Sottostante ai fini della determinazione del Valore di Riferimento;

“Stato di Riferimento” indica, rispetto a ciascun Tasso di Cambio Sottostante:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui una Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante, o la Borsa di Riferimento, abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare cosa debba intendersi per collegamento sostanziale, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

“Prima Valuta” indica la Divisa di Riferimento che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio Sottostante; e

“Seconda Valuta” indica la Divisa di Riferimento che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio Sottostante.

4.5.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.5.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

(1) *laddove la Borsa di Riferimento di un Tasso di Cambio Sottostante sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, come determinato dall'Agente di Calcolo,*

A il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante:

(a) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato o per altra ragione):

(i) alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sulla Borsa di Riferimento o su un Altro Mercato; o

(ii) alle contrattazioni su opzioni o *futures* aventi oggetto la Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate su un Mercato Correlato; o

(b) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sulla Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore di mercato ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

B la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato al Momento Rilevante di tale Giorno di Negoziazione. Per **"Orario di Chiusura"** si intende l'orario giornaliero infra-settimanale programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o

C la dichiarazione di una moratoria generale in relazione alle attività bancarie in qualsiasi **Stato di Riferimento**;

(2) *nel caso in cui la Borsa di Riferimento di un qualsiasi Tasso di Cambio Sottostante non sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo:*

- A l'impossibilità per l'Agente di Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) della Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Borsa di Riferimento nel modo indicato nella definizione di "Valore di Riferimento" nell'articolo 1 del Regolamento, o altrimenti secondo le regole o le procedure normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a causa della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o
- B qualsiasi evento, descritto nell'articolo 1(c) di cui sopra in relazione a tale Tasso di Cambio Sottostante,

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.5.2 (1) e (2), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

4.5.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.5.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (1) e (2) del precedente paragrafo 4.5.2 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e
- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Tasso di Cambio Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.6 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.6.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.6.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la mancata pubblicazione o il mancato calcolo del NAV del Fondo, fermo restando che, se tale mancata pubblicazione o mancato calcolo si traduce in un Evento Rilevante ai sensi del successivo Articolo 5.6 del Regolamento, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato;
- (ii) il mancato inizio delle negoziazioni e la discontinuità permanente delle negoziazioni nel Fondo, fermo restando che se tale discontinuità si traduce in un Evento Rilevante relativo al Fondo ai sensi del successivo Articolo 5.6 del Regolamento, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato, (in caso di ETF)
- (iii) la sostanziale limitazione alla negoziazione nel Fondo sui principali mercati, (in caso di ETF);
- (iv) qualsiasi altro evento analogo a quelli sopra elencati che renda impraticabile o impossibile l'adempimento, da parte dell'Agente di Calcolo, delle proprie obbligazioni ai sensi degli *Euro Equity Protection Certificates*.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.6.1 (i), (ii), (iii) e (iv), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere caso A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo.

4.6.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.6.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i) (ii), (iii) e (iv) del precedente paragrafo 4.6.1 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di

Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com; e

- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Fondo sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com;
- (iii) Qualora il tasso di interesse *swap* alla Data di Determinazione sia pari o inferiore al Livello Minimo, stabilito in relazione a ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive. In tal caso, l'Emittente ha inoltre la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori secondo le modalità indicate all'Articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 5 Eventi Rilevanti relativi all'Attività Sottostante e modalità di rettifica degli *Euro Equity Protection Certificates*

Nel caso in cui Attività Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Emittente procederà ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico degli *Euro Equity Protection Certificates* a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che gli *Euro Equity Protection Certificates* avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 7 del Regolamento.

5.1 Eventi Rilevanti relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente paragrafo 5.1, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Indice:

- (a) *Calcolo dell'Indice affidato ad un Nuovo Sponsor.*

Nel caso in cui lo *Sponsor* sia sostituito da un *Nuovo Sponsor*, l'Indice continuerà ad essere l'Indice o il Paniere costituente, di volta in volta, l'Attività Sottostante, così come calcolato dal *Nuovo Sponsor*.

- (b) *Modifiche nella metodologia di calcolo dell'Indice o sostituzione con un nuovo indice.*

Nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile, un *Nuovo Sponsor*, modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice ovvero sostituisca all'Indice un nuovo Indice, l'*Emittente*, anche in considerazione delle specifiche modalità adottate nell'effettuare la modifica o la sostituzione, procederà secondo una delle modalità di seguito indicate, di cui sarà data opportuna comunicazione ai Portatori con le modalità di cui all'Articolo 7:

- (i) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un *Nuovo Sponsor*, effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori dell'Indice precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), gli *Euro Equity Protection Certificates* non subiranno alcuna rettifica e avranno quale Attività Sottostante l'Indice come modificato o sostituito;
- (ii) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un *Nuovo Sponsor*, effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore dell'Indice (o dell'Indice che sia Elemento Costitutivo del Paniere) dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'*Emittente* procederà a rettificare il Multiplo, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dallo *Sponsor* o dal *Nuovo Sponsor* o, in mancanza, come calcolato dall'*Emittente*. In caso di Paniere, tale modifica o sostituzione (anche a seguito della rettifica del Multiplo) non modificherà la ponderazione del peso del singolo Indice all'interno del Paniere;
- (iii) nel caso in cui l'*Emittente*, data la procedura seguita per la modifica o la sostituzione nonché le caratteristiche dell'Indice come modificato o sostituito, non ritenga le modalità di cui ai punti precedenti (i) e (ii) tali da soddisfare il principio contenuto nel primo paragrafo del presente Articolo, l'*Emittente* si libererà dai propri obblighi relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* estinguendo anticipatamente i Certificati, riconoscendo ai Portatori un importo corrispondente al Valore di Mercato.

(c) *Cancellazione o turbativa dell'Indice costituente Attività Sottostante (anche in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).*

Qualora uno *Sponsor*, oppure, ove applicabile un *Nuovo Sponsor* (i) cancelli definitivamente un Indice costituente l'Attività Sottostante, o (ii) non riesca a calcolare e comunicare tale Indice, l'*Emittente* potrà sostituire tale Indice con un altro Indice con caratteristiche simili e, in caso di Paniere, con uguale ponderazione all'interno del Paniere. Tali caratteristiche che l'*Emittente* valuterà a fini della sostituzione sono, secondo la tipologia di indici, tra l'altro, quelle di seguito indicate:

- 1 in caso di indici azionari,
 - (i) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (ii) l'appartenenza ad un medesimo settore, e
 - (iii) la metodologia di calcolo dell'Indice;
- 2 in caso di indici valutari, una simile composizione dell'Indice per classi valutarie (nonché il peso di ogni singola classe valutaria all'interno dell'Indice). Tali classi valutarie potranno essere,
 - (i) Dollaro Americano,
 - (ii) Euro,
 - (iii) paesi emergenti,
 - (iv) divise asiatiche, e
 - (v) *High yield currencies* (ad es. il Dollaro New Zealand);

3. in caso di indici obbligazionari,
 - (i) il *rating*,
 - (ii) la tipologia di emittente le obbligazioni costituenti l'Indice (ente governativo o meno),
 - (iii) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (iv) l'appartenenza ad un medesimo settore,
 - (v) la durata delle obbligazioni costituenti l'Indice, e
 - (vi) il tipo di rendimento delle obbligazioni costituenti l'Indice (tasso fisso o tasso variabile);
4. in caso di indici di merci,
 - (i) la composizione dell'Indice, e
 - (ii) la metodologia di calcolo dello stesso;
5. in caso di indici di *futures*,
 - (i) la composizione dell'Indice, e
 - (ii) l'appartenenza ad un medesimo settore;
6. in caso di indici di fondi
 - (i) l'appartenenza ad un'area monetaria,
 - (ii) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (iii) l'appartenenza ad un medesimo settore, e
 - (iv) la metodologia di calcolo dell'Indice.
7. in caso di indici di inflazione,
 - (i) la metodologia di calcolo dell'Indice, ovvero – se il nuovo Indice non possa essere determinato in base a tale criterio,
 - (ii) l'Agente di Calcolo chiederà a cinque primari *dealers* indipendenti di stabilire quale dovrà essere il nuovo Indice.
8. in caso di indici di volatilità, di indici proprietari e di indici di tassi di interesse, la composizione dell'Indice.

L'Emittente avrà la facoltà di estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates Quanto* secondo le modalità sopra indicate, ove non possa sostituire tale Indice.

5.2 Eventi Rilevanti relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente paragrafo 5.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Azione:

- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento;
- (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di quelle sottostanti il Certificato;
- (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa da quelle sottostanti il Certificato, di azioni con *Warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *Warrant*;

- (d) operazioni di fusione e di scissione¹;
- (e) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Azione e/o sui diritti dei detentori dell'Azione.

L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

In caso di Paniere, l'eventuale rettifica è posta in essere in modo tale da immunizzare la *performance* del Paniere al momento del verificarsi dell'Evento Rilevante, e conseguentemente la *performance* del Certificato risulterà neutralizzata rispetto al verificarsi di tale evento. In particolare, in caso di:

- (i) fusione tra due società emittenti Azioni che siano entrambe Elementi Costitutivi del Paniere (e mantenimento in quotazione delle proprie azioni da parte della società risultante dalla fusione), tali Azioni verranno sostituite all'interno del Paniere con l'unica Azione della società risultante dalla fusione, che avrà un peso pari alla somma dei pesi delle due Azioni;
- (ii) acquisizione, tramite un'offerta pubblica di acquisto che abbia risultato positivo, della società emittente un'Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere, il prezzo di tale Azione all'interno del Paniere viene cristallizzato fino alla scadenza del Certificato e resterà pari al valore che la stessa aveva al momento dell'offerta pubblica di acquisto;
- (iii) fallimento di una società emittente una Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere (e conseguente *delisting* di tale Azione), il prezzo dell'Azione sarà fissato a valore zero fino alla scadenza del Certificato; e
- (iv) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off* in relazione ad una Azione che sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante verrà rettificato dall'Emittente in modo tale da mantenere invariata la *performance* dell'Azione all'interno del Paniere di cui è parte.

In ogni caso, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante e/o il Multiplo e/o l'Azione, viene determinata sulla base dei seguenti principi:

- (i) laddove sull'Azione oggetto dell'Evento sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione, verranno utilizzati i criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati oggetto del presente Regolamento e i contratti di opzione considerati;
- (ii) in relazione alle Azioni per le quali non esistano opzioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero in relazione alle quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

¹

In particolare, in caso di scissione ed ai fini di un'eventuale rettifica, si deve considerare l'azione quotata della società risultante da tale operazione di scissione.

L'Emittente provvederà ad informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le suddette rettifiche secondo le modalità di cui all'articolo 7.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche del Valore di Riferimento Iniziale e/o del Multiplo e/o dell'Azione, l'Emittente ha il diritto, benché non sia obbligato, di estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati così come determinato, con la dovuta diligenza e con buona fede dall'Agente di Calcolo, tenendo conto principalmente dei prezzi fatti registrare dall'Attività Sottostante, negli otto giorni precedenti la data di efficacia dell'evento, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti.

5.3 Eventi Rilevanti relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente paragrafo 5.3, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Merce:

- (i) il caso in cui la Merce sia negoziata sulla Borsa di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza);
- (ii) qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sulla Borsa di Riferimento;
- (iii) la modifica o alterazione, come indicata ai punti (i) e (ii) di cui sopra, dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato,

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato.

5.4 Eventi Rilevanti relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Merci (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).

Ai fini del presente paragrafo 5.4, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un *Future* su Merci:

- (a) *Calcolo del Future su Merci affidato ad un soggetto terzo*

Nel caso in cui il prezzo del *Future* su Merci inizi ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dalla Borsa di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Attività Sottostante i Certificati continuerà ad essere il *Future* su Merci selezionato come tale, così come calcolato dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati sarà comunicata, non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del *Future* su Merci così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dall'articolo 7 del presente Regolamento.

- (b) *Modifiche delle caratteristiche del Future su Merci*

Nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del *Future* su Merci incluse, senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Valore di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla

composizione o alla costituzione della Merce sottostante ovvero sostituisca al *Future* su Merci una nuova attività, potranno avversi le seguenti ipotesi:

- (i) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del *Future* su Merci precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale attività sottostante il *Future* su Merci come modificato o sostituito;
- (ii) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del *Future* su Merci dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente per il Calcolo procederà a rettificare il Multiplo dei Certificati (o il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante), al fine di mantenerne immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dalla Borsa di Riferimento del *Future* su Merci o, in mancanza, come calcolato dall'Agente per il Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato. In caso di Paniere di *Future* su merci, tale modifica o sostituzione non modificherà la ponderazione del peso del singolo *Future* su Merci all'interno del Paniere;
- (iii) qualora l'Agente per il Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l'Emissente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

(c) *Cessazione del calcolo del Future su Merci*

Qualora la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione del *Future* su Merci senza procedere al calcolo o alla pubblicazione di un *Future* su Merci sostitutivo, l'Emissente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dall'articolo 7 del presente Regolamento.

5.5 Eventi Rilevanti relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).

Ai fini del presente paragrafo 5.5, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Tasso di Cambio Sottostante:

(a) *Rettifiche*

Nel caso in cui una Seconda Valuta - in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento - venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicati come la **"Nuova Divisa di Riferimento"**) e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo "Eventi di Estinzione Anticipata", tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante è di seguito indicato come **"Nuovo Tasso di Cambio Sottostante"**) fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio Sottostante sarà calcolato sulla base del

numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento ottenuto dalla conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio Sottostante nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabile a tale conversione, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

(b) Eventi di Estinzione Anticipata

- (i) Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo "Rettifiche", ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi dell'articolo precedente, o
- (ii) laddove la Borsa di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio Sottostante sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui la Borsa di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il tasso di cambio tra la relativa Prima Valuta e la Seconda Valuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo (**"Termino della Negoziazione"**),

l'Emittente potrà annullare i Certificati dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento. l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dall'articolo 7 del presente Regolamento.

5.6 Eventi Rilevanti relativi agli *Euro Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).

5.6.1 Definizioni

"Data di Fusione" indica la data di stipula dell'operazione di Fusione, ovvero, qualora tale data non sia determinabile in base alla legge applicabile alla Fusione, la data individuata dall'Agente per il Calcolo.

"Delisting" indica l'annuncio, da parte della Borsa di Riferimento, che, in base alle proprie regole, le azioni del Fondo cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione (diversa da un evento di Fusione o di Offerta Pubblica), e non saranno immediatamente riammesse a quotazione o negoziazione su un altro mercato o sistema di scambi situato nello stesso paese in cui ha sede la Borsa di Riferimento (o in uno stato membro dell'Unione Europea, se la Borsa di Riferimento ha sede in uno stato membro dell'Unione Europea).

"Fusione" indica: (i) una riclassificazione o modifica al Fondo che si traduca in un trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o quote esistenti del Fondo; (ii) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità (diversi da consolidamenti, incorporazioni o fusioni nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo); (iii) qualsiasi altra offerta di acquisto, scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi soggetto volta ad acquistare o comunque conseguire il 100% delle azioni o quote del Fondo, che si traduca nel trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o

quote esistenti del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente); oppure (iv) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo, ma da cui consegua che le azioni o quote del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente) esistenti immediatamente prima di tale evento rappresentino meno del 50% delle azioni o quote esistenti subito dopo tale evento, ove la Data di Fusione sia anteriore al Giorno di Valutazione.

"Insolvenza" indica che a seguito di liquidazione volontaria o coatta, fallimento, insolvenza o altre analoghe procedure relative ad un Fondo, (i) tutte le azioni devono essere trasferite a un depositario, fiduciario, liquidatore o altri simili funzionari, ovvero (ii) viene legalmente impedito ai portatori delle azioni il trasferimento delle stesse.

"Volatilità" indica, in un determinato arco temporale e a ciascuna data di rilevazione, la deviazione standard annualizzata delle variazioni mensili percentuali del NAV del Fondo o del Fondo Sostitutivo, come calcolata e pubblicata dalla relativa Società di Gestione o dal Gestore del Fondo o da un servizio di pubblicazione in ciascun Giorno di Negoziazione durante lo specifico arco temporale che precede tale data di rilevazione, espressa in percentuale, come determinata dall'Agente per il Calcolo.

5.6.2 Eventi Rilevanti e conseguente sostituzione del Fondo o estinzione dei Certificati

Ai fini del presente paragrafo 5.6.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Fondo:

- (a) Fusione,
- (b) un'Insolvenza, o
- (c) un *Delisting*, ovvero
- (d) un Evento di Sostituzione (come di seguito definito).

A seguito del verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), o (d) in relazione ad un Fondo (il **"Fondo Interessato"**), l'Agente per il Calcolo potrà:

- (1) agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, individuare un fondo alternativo (il **"Fondo Sostitutivo"**), al fine di sostituire il Fondo Interessato, con effetto a far data dalla data individuata dall'Agente per il Calcolo (la **"Data di Sostituzione"**); ovvero, ove non sia possibile sostituire il Fondo Interessato,
- (2) far sì che l'Emittente estingua i Certificati, con comunicazione da inviarsi ai Portatori secondo le modalità di cui all'Articolo 7 del presente Regolamento. In tal caso, l'Emittente corrisponderà ai Portatori il Valore di Mercato dei Certificati, come determinato dall'Agente per il Calcolo.

Se l'agente per il Calcolo sceglie di individuare un Fondo Sostitutivo, esso sarà denominato nella valuta individuata dall'Agente per il Calcolo, avrà una *performance* e una qualità analoghe a quelle del Fondo Interessato (nella valutazione dell'Agente per il Calcolo) e avrà politiche e obiettivi di investimento analoghi a quelli del Fondo Interessato.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente per il Calcolo, quest'ultimo ne darà comunicazione ai Portatori in conformità all'Articolo 7 del presente Regolamento.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente per il Calcolo, il Fondo Sostitutivo sostituirà il Fondo Interessato con efficacia a partire dalla relativa Data di Sostituzione, e l'Agente per il Calcolo effettuerà le rettifiche che riterrà appropriate, agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, a qualsiasi variabile, metodologia di calcolo o di valutazione o altro parametro rilevante in base ai Certificati, al fine di tenere conto di tale sostituzione.

Ai fini della presente disposizione, costituisce un evento di sostituzione ("**Evento di Sostituzione**") ciascuno dei seguenti eventi, come rilevati dall'Agente per il Calcolo (fermo restando che l'Agente per il Calcolo non assume alcun obbligo di tenere sotto osservazione il possibile verificarsi di un Evento di Sostituzione):

- (i) il principale obiettivo di investimento di un Fondo è modificato in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale da non fare più esclusivo riferimento al *benchmark* individuato nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo alla Data di Emissione ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione;
- (ii) la denominazione di un Fondo è modificata in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale che il relativo NAV non è più calcolato nella stessa Valuta in cui era calcolato alla Data di Emissione (ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione);
- (iii) la relativa Società di Gestione ovvero il Gestore del Fondo omette, non per motivi tecnici oppure operativi, di pubblicare il NAV del Fondo per 8 (otto) Giorni di Negoziazione successivi, e la ragione di tale mancata pubblicazione consegue ad una decisione di liquidare o sciogliere il Fondo;
- (iv) le attività del Fondo o della relativa Società di Gestione sono soggette a verifica da parte di qualsiasi autorità governativa, giurisdizionale o regolamentare per ragioni di condotta illecita, violazione di leggi o regolamenti o altre analoghe ragioni;
- (v) sussiste, come determinato dall'Agente per il Calcolo, un obbligo di riscatto ovvero una sospensione o limitazione alle negoziazioni nel Fondo (compresa, ma non in via esclusiva, l'imposizione di un periodo di preavviso minimo per riscattare o sottoscrivere le azioni/quote del Fondo), ove, in tali casi, la sospensione o limitazione sia di importanza sostanziale a giudizio dell'Agente per il Calcolo;
- (vi) la Volatilità annualizzata del Fondo o del Fondo Sostitutivo supera la percentuale consentita da qualsiasi legge o regolamento applicabile o indicata nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo o del Fondo Sostitutivo, lungo un arco temporale di un mese;
- (vii) è richiesto il pagamento di una commissione di sottoscrizione per l'acquisto di azioni/quote del Fondo o del Fondo sostitutivo, o di una commissione di riscatto per la vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo;
- (viii) vi sono mutamenti nella disciplina fiscale o regolamentare applicabile alla detenzione, acquisto o vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo.
- (ix) viene imposto, dalla Società di Gestione o per altro motivo, il riscatto di alcune o tutte le azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo.

Articolo 6 Acquisto di Euro Equity Protection Certificates da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare *Euro Equity Protection Certificates* sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento degli *Euro Equity Protection Certificates* così acquistati.

Articolo 7 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai Portatori, avente ad oggetto gli *Euro Equity Protection Certificates* di cui al presente Regolamento, viene validamente effettuata mediante pubblicazione sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

Articolo 8 Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, l'Emittente, previa comunicazione a Consob, potrà apportare al regolamento le modifiche, correzioni e/o integrazioni che ritenga necessarie al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori. Di tali modifiche, correzioni e/o integrazioni l'Emittente provvederà ad informare i Portatori nei modi indicati all'Articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 9 Estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibilità o eccessiva onerosità

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Euro Equity Protection Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sugli *Euro Equity Protection Certificates*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente gli *Euro Equity Protection Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'Articolo 7.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Euro Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Euro Equity Protection Certificates* detenuto un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'Articolo 7.

Articolo 10 Legge applicabile e foro competente

La forma e il contenuto degli *Euro Equity Protection Certificates*, così come i diritti e gli obblighi da essi derivanti, sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.

Per ogni azione o procedimento legale in relazione agli *Euro Equity Protection Certificates*, così come ai diritti ed agli obblighi da essi derivanti sarà competente in via esclusiva il foro di Milano, salvo il caso in cui l'investitore sia un consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il "Codice del Consumo", come successivamente modificato, in tal caso la competenza territoriale sarà del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 11 Ulteriori emissioni

Con riferimento alle singole emissioni, l'Emittente ha facoltà, successivamente alla prima emissione, di emettere nuovi *Euro Equity Protection Certificates* tali da costituire un'unica Serie con gli *Euro Equity Protection Certificates* dell'emissione originaria, senza necessità di ottenere l'approvazione dei Portatori.

Articolo 12 Altre disposizioni

Qualora una delle disposizioni di cui al presente Regolamento dovesse risultare completamente o parzialmente invalida o irrealizzabile, questo non influirà sulla validità delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o irrealizzabile dovrà essere sostituita con un'altra che sia valida e realizzabile e il cui effetto sia il più possibile analogo a quello della disposizione precedente.

Il presente Regolamento è a disposizione presso la sede dell'Emittente o viene inviato al domicilio di chiunque ne faccia richiesta.